

1ª SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 novembre 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 371. Sentenza 24-27 ottobre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Veicoli privi di carta di circolazione - Confisca anche nell'ipotesi in cui esso sia già immatricolato ovvero «in possesso dei requisiti idonei al rilascio della carta di circolazione» - Irragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 259/1976 e 229/1974 - Illegittimità costituzionale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 21, terzo comma) Pag. 7

N. 372. Sentenza 24-27 ottobre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Violazione del diritto alla vita - Non consentito il risarcimento del danno - Pretesa risarcitoria *iure hereditario* - Rendita I.N.A.I.L. ai superstiti - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.C., artt. 2043 e 2059).

(Cost., artt. 2, 3, 32) » 9

N. 373. Sentenza 24-27 ottobre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Difensore d'ufficio dell'imputato - Deposito di atti in cancelleria a disposizione delle parti - Udienza in camera di consiglio - Avviso - Omessa previsione - Superamento della disciplina impegnata in seguito alla nuova normativa - Conoscenza diretta degli elementi a carico da parte dell'imputato - Inammissibilità.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76) » 14

N. 374. Ordinanza 24-27 ottobre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazione della parte civile - Assunzione - Forma della testimonianza - Pronuncia di condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni anche in caso di responsabilità penale fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile - Questione già esaminata dalla Corte e decisa come manifestamente infondata (vedi ordinanza n. 115/1992) - Manifesta inammissibilità per carenza di ammissione della testimonianza della parte civile da parte del giudice *a quo* - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 197, 208 e 538).

(Cost., artt. 3 e 24) » 17

N. 375. Ordinanza 24-27 ottobre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Atti contenuti nel fascicolo del p.m. - Acquisizione e presa visione da parte del giudice - Omessa previsione ai fini della nullità di atti nella fase delle indagini preliminari - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 19

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 68. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 ottobre 1994 (della regione Emilia-Romagna).

Acque minerali e termali - Previsione: a) dell'obbligo di consegna, da parte del comitato di liquidazione dell'EAGAT, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, delle attività esistenti, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione; b) della possibilità di detto ispettorato di avvalersi delle disposizioni in materia di procedura di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato; c) dell'assegnazione del personale in servizio presso il comitato di liquidazione dell'EAGAT all'ispettorato stesso - Lamentata violazione dei principi stabiliti in due fondamentali leggi di riforma dello Stato (d.P.R. n. 616/1977 e legge n. 833/1978 che prevedono il trasferimento alle regioni delle aziende termali) per la successiva destinazione agli enti locali - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza sanitaria e di acque minerali e termali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 211/1994.

(D.-L. 7 settembre 1994, n. 528, art. 8, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 117, primo comma, 118, primo comma, anche in relazione agli artt. 32 e 97, primo comma)

Pag. 21

N. 69. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 1994 (della regione Toscana).

Acque minerali e termali - Previsione: a) dell'obbligo di consegna, da parte del comitato di liquidazione dell'EAGAT, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, delle attività esistenti, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione; b) della possibilità di detto ispettorato di avvalersi delle disposizioni in materia di procedura di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato; c) dell'assegnazione del personale in servizio presso il comitato di liquidazione dell'EAGAT all'ispettorato stesso - Lamentata violazione dei principi stabiliti in due fondamentali leggi di riforma dello Stato (d.P.R. n. 616/1977 e legge n. 833/1978 che prevedono il trasferimento alle regioni delle aziende termali) per la successiva destinazione agli enti locali - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza sanitaria e di acque minerali e termali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 211/1994.

(D.-L. 7 settembre 1994, n. 528, art. 8, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 117, primo comma, 118, primo comma, anche in relazione agli artt. 32 e 97, primo comma)

» 24

N. 70. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 ottobre 1994 (del presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Trentino-Alto Adige - Camera di commercio - Previsione dell'obbligo della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di adeguare la propria legislazione ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 266/1992 entro sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso - Mancato adeguamento della legislazione regionale a detti principi ed, in particolare, omessa previsione: a) della possibilità di realizzare interventi a favore delle imprese e di promuovere contratti tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti; b) della facoltà di promuovere forme di controllo su eventuali clausole inique inserite nei contratti e l'azione per la repressione della concorrenza

scale - Disciplina divergente da quella statale in ordine: alla composizione e alle ipotesi di scioglimento del Consiglio; alle designazioni per la nomina dei componenti del Consiglio stesso, ai requisiti dei componenti nonché alle cause di ineleggibilità e incompatibilità degli stessi; alla composizione della Giunta; alla elezione e durata in carica del presidente; alla nomina ed ai compiti del collegio dei revisori; ai compiti e alla qualifica del segretario generale; alla disciplina dello stato giuridico del personale delle Camere di commercio - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di Camere di commercio (legge 29 dicembre 1993, n. 580, legge 23 ottobre 1992, n. 421, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 25).

(Legge regione Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27 e 29; 9 novembre 1983, n. 14; 17 ottobre 1988, n. 22, artt. 3, 6, 8 e 9, in relazione alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; 22 maggio 1980, n. 8; 27 novembre 1983, n. 18 e 18 giugno 1987, n. 8, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 25).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 4, n. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266)

Pag. 27

- N. 71. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 1994 (del presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Toscana - Caccia - Utilizzazione a fini faunistici e faunistico-venatorio del patrimonio agricolo forestale regionale - Sottrazione al divieto di caccia di ampie zone del patrimonio agro-silvo-forestale con l'unico limite del divieto di riduzione delle aree protette al di sotto del venti per cento della superficie complessiva di ciascuna provincia e della acquisizione del parere dell'INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) - Indebito uso dello strumento della legge-provvedimento per l'individuazione delle aree da sottrarre al divieto di caccia senza che la sottrazione stessa risulti ancorata a valutazioni di carattere tecnico volte ad accertare in concreto l'assenza di condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica - Insussistenza nel parere espresso dall'INFS sulla delibera legislativa regionale (circa la rispondenza complessiva a criteri condivisibili, sotto il profilo tecnico della proposta di utilizzazione del patrimonio agro-forestale regionale) della necessaria valutazione della rispondenza delle scelte operate dalla regione ai principi fissati dalla normativa statale (art. 21 della legge n. 157/1992) - Violazione dei limiti posti all'attività legislativa delle regioni in materia di fauna e di caccia nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Toscana 20 settembre 1994).

(Cost., artt. 97 e 117) » 30

- N. 650. Ordinanza del pretore di Asti del 18 luglio 1994.

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Applicabilità per il reato di tentato furto aggravato - Inapplicabilità per altri reati come quelli contro la pubblica amministrazione (es.: concussione) - Ingiustificato trattamento privilegiato per reati da considerarsi più gravi.

(C.P.P. 1988, art. 275, modificato dal d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2).

(Cost., art. 3) » 33

- N. 651. Ordinanza del tribunale di Genova del 30 giugno 1994.

Contenzioso tributario - Tasse annuali di concessioni governative - Rimborso - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 34

N. 652. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Fermo del 29 luglio 1982.

Tributi in genere - I.Lo.R. e I.R.Pe.G. - Reddito di impresa - Deduzione di perdite di esercizi precedenti - Esclusione - Incidenza sui principi di uguaglianza e di capacità contributiva - Eccesso di delega.

(D.P.R. 29 settembre 1993, n. 599, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 53 e 76) Pag. 37

N. 653. Ordinanza del pretore di Brescia del 26 ottobre 1993.

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende se un rapporto di lavoro debba qualificarsi subordinato o autonomo - Disparità di trattamento dei datori di lavoro nonché dei lavoratori, a secondo che il datore di lavoro sia un privato o lo Stato ovvero un ente locale, con incidenza sulla garanzia previdenziale, sul diritto di difesa in giudizio, sulla tutela del lavoro, sulla libertà di iniziativa economica e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 349/1985 e 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma, sostituito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 6-bis, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41 e 97) » 38

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 371

*Sentenza 24-27 ottobre 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Circolazione stradale - Veicoli privi di carta di circolazione - Confisca anche nell'ipotesi in cui esso sia già immatricolato ovvero «in possesso dei requisiti idonei al rilascio della carta di circolazione» - Irragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 259/1976 e 229/1974 - Illegittimità costituzionale.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 21, terzo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1993 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Leonardi Francesco contro il Prefetto pro-tempore di Messina, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi:

Ritenuto in fatto

I. — La Corte di cassazione, investita del ricorso di Leonardi Francesco avverso la sentenza n. 447/91 del Pretore di Messina, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche nell'ipotesi in cui esso sia già immatricolato.

L'immatricolazione viene disposta dall'ispettorato della motorizzazione civile (ex art. 58 del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ora abrogato) quando il veicolo risulti idoneo alla circolazione. Ora, l'art. 21, terzo comma, della legge n. 689 prevede in ogni caso la confisca del veicolo che circoli senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione; ma la confisca appare irragionevole quando il veicolo, secondo l'accertamento effettuato dall'amministrazione competente, sia in possesso di tutti i requisiti per esser posto in circolazione.

La questione sarebbe rilevante perché, se fondata, dovrebbe essere accolta l'opposizione proposta dal Leonardi per l'annullamento della confisca; nessuna incidenza ha, poi, su questo punto il nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285); che non ha efficacia retroattiva (artt. 233-240). In tema di sanzioni amministrative, è comunque irrilevante, in generale, il sopravvenire, rispetto alla data della commessa violazione, di una legge più favorevole (Cass., 14 novembre 1992, n. 12240).

Il giudice *a quo* riconosce che questa Corte ha ritenuto inammissibile, con sent. n. 14 del 1986, la questione di legittimità di detta norma, sollevata sulla base del rilievo che la confisca non è limitata ai veicoli privi dei requisiti necessari per il rilascio della carta di circolazione. In tale sentenza, la Corte ha affermato che insuperabili ostacoli all'esame della questione, nel merito, vengono dall'esigenza di una trasformazione della disciplina legislativa, che certo è riservata alla discrezionalità del legislatore. Mentre nel caso in esame, proprio l'applicazione della disciplina della circolazione stradale dà la certezza che il veicolo è idoneo alla circolazione, essendo stato immatricolato dalla motorizzazione civile.

Considerato in diritto

1. — L'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione ripropone, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che era stata dichiarata inammissibile da questa Corte, in ragione della pluralità di scelte discrezionali riservate al legislatore, con la sent. n. 14 del 1986, e poi con le conformi ordinanze di manifesta inammissibilità nn. 242 e 142 del 1987, 290 e 148 del 1986.

Allora, i giudici *a quibus* lamentavano l'applicazione obbligatoria della confisca anche ai veicoli «in possesso dei requisiti idonei al rilascio della carta di circolazione»; e la Corte osservava che nell'ipotesi di accoglimento sarebbe stata necessaria una nuova normativa «preordinata a verificare anche l'idoneità del veicolo al rilascio della carta di circolazione». Una disciplina di tal genere — rilevava il collegio — «si presta a scelte non necessariamente univoche né comunque prive di margini di discrezionalità». Di qui, l'inammissibilità della questione.

La presente ordinanza sottolinea che, nel caso in esame, l'applicazione della disciplina sulla circolazione stradale fornisce la certezza che il veicolo è idoneo alla circolazione, secondo l'accertamento compiuto dall'ispettorato della motorizzazione civile al momento dell'immatricolazione. Dal che conseguirebbe l'irragionevolezza, ex art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'obbligatoria confisca.

2. -- La questione, nei termini ora prospettati, è fondata.

Come osserva la Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione, la normativa introdotta dal d.P.R. n. 393 del 1959 demanda all'ispettorato della motorizzazione civile l'accertamento sull'idoneità del veicolo a esser posto in circolazione: l'immatricolazione è infatti disposta dall'ispettorato anzidetto solo quando il veicolo abbia tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ora, il mancato possesso della carta di circolazione, contestato al proprietario, non appare adeguato presupposto per l'applicazione necessaria di una sanzione grave qual è la confisca, con evidente lesione del canone generale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, della Costituzione. Né sussiste il rischio che sia lesa l'ambito di discrezionalità riservato al legislatore ordinario, vista la precisa formulazione della questione.

Va d'altronde ricordato, in via più generale, come questa Corte abbia censurato la previsione dell'obbligatoria confisca in ipotesi che si rivelavano obiettivamente ingiuste e irrazionali (sentt. nn. 259 del 1976 e 229 del 1974). E questo indirizzo va qui ribadito, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUVZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 27 ottobre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 372

Sentenza 24-27 ottobre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Responsabilità civile - Violazione del diritto alla vita - Non consentito il risarcimento del danno - Pretesa risarcitoria *iure hereditario* - Rendita I.N.A.I.L. ai superstiti - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(C.C., artt. 2043 e 2059).****(Cost., artt. 2, 3, 32).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2043 e 2059 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Sgrilli Piero ed altri e Colzi Marco ed altra, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. -- Nel corso di un giudizio civile, promosso da Piero Sgrilli ed altri contro Marco Colzi e la s.p.a. MEIE Assicuratrice per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un proprio congiunto cagionata da un incidente stradale, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 27 ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ. e, in subordine, dell'art. 2059 cod. civ., «nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita».

L'ordinanza non precisa se nella specie la morte dell'infortunata è stata immediata oppure è sopravvenuta dopo un periodo di infermità. Ma i referenti di fatto dell'argomentazione lasciano arguire che si versa nel primo caso.

2.1. -- Premesso che la domanda di risarcimento deve considerarsi proposta alternativamente *iure successionis* o *iure proprio*, il giudice remittente osserva, con riguardo al primo profilo, «che non si tratta di accertare se in conseguenza della morte del soggetto si sia determinato un vero e proprio danno biologico in senso stretto (o fisiologico) risarcibile, ma se dalla lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost. o, comunque, dalla lesione del diritto alla vita, nasca un conseguente diritto al risarcimento del danno in capo agli eredi». Invero, la costruzione teorica della lesione del diritto alla salute elaborata dalla sentenza n. 184 del 1986 di questa Corte — secondo cui il danno alla salute si identifica con l'illecito costituito dal fatto menomativo della salute fisio-psichica del soggetto offeso, e «in quanto tale costituisce un danno presunto» — deve essere estesa «alla ancor più pregnante ipotesi di violazione del diritto alla vita», in ordine al quale «poco conta che la norma di riferimento sia l'art. 32 Cost. ovvero l'art. 2 Cost. o il combinato disposto di entrambe le norme».

Ciò posto, l'ordinanza ritiene che «se la lesione della salute è l'intrinseca antigenicità obiettiva dell'evento dannoso, del tutto distinto dalle conseguenze», la violazione del diritto alla vita appare «idonea a determinare effetti risarcitori in quanto tale, cioè a prescindere dalle conseguenze possibili, ma solo eventuali (non solo per quanto attiene

al danno patrimoniale, ma altresì per quanto attiene al danno morale, stante la norma di cui all'art. 2059 cod. civ.». L'argomento contrario alla trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento desunto dalla natura personalissima del diritto alla vita e alla salute confonde questo diritto, sicuramente non patrimoniale, col diritto patrimoniale (credito) al risarcimento dei danni prodotti dalla lesione del diritto.

Il vero ostacolo, conclude il giudice remittente, è costituito dalla natura non patrimoniale del danno insito nella lesione del diritto alla salute (o alla vita) per sé considerata, mentre «non sfugge che una lettura dell'art. 2043 cod. civ. all'interno del titolo IX del libro IV del codice civile può indurre a ritenere risarcibile il solo danno produttivo di conseguenze patrimoniali».

Se così è, l'art. 2043, in quanto non consente il risarcimento della lesione, per sé considerata, dei diritti primari alla salute e alla vita, non solo contrasta con gli artt. 2 e 32 Cost., ma pure con l'art. 3 Cost. Invero, dopo le sentenze nn. 356 e 485 del 1991 di questa Corte, la rendita corrisposta dall'INAIL ai superstiti del lavoratore deceduto in seguito all'infortunio include una funzione di ristoro anche del danno biologico, «almeno per quella parte che appare riconducibile alla mera attitudine a produrre reddito». Si verificherebbe perciò «una inammissibile violazione del principio di eguaglianza: l'illecito previdenziale riceverebbe un trattamento giuridico privilegiato rispetto all'illecito civile, tutte le volte in cui la conseguenza dell'illecito fosse la morte del soggetto leso».

2.2. — Qualora si ritenesse che l'art. 2043 cod. civ., in quanto destinato a regolare il risarcimento del danno patrimoniale, non può essere censurato perchè non prevede la risarcibilità dei danni non patrimoniali connessi a violazioni del diritto alla salute o del diritto alla vita, la censura dovrebbe rivolgersi contro l'art. 2059 cod. civ., sia perchè generalmente interpretato in senso ristretto al solo danno morale soggettivo, sia perchè limita il risarcimento alle ipotesi di illecito penale.

3. — Passando ad esaminare la domanda di risarcimento come proposta *iure proprio*, l'ordinanza afferma che «non si vede quale ostacolo possa porsi, almeno in astratto (cioè in riferimento alla costruzione dogmatica dell'istituto), a ritenere che in presenza e a causa della morte del soggetto leso si determini l'evento (naturalistico) di una rilevante lesione dell'integrità psico-fisica (con evidente accentuazione dell'aspetto psichico della stessa) in danno degli stretti congiunti», ed esclude che «un danno siffatto possa in qualche modo confondersi col danno morale subiettivo, pena la confusione tra nozioni completamente diverse, quali il danno evento e il danno conseguenza».

La configurazione del danno biologico a causa di morte come dovuto *iure proprio* è stimata «più agevole e forse anche più corretta nelle sue conseguenze concrete», sia perchè limita il risarcimento agli stretti congiunti, sia perchè apre la via della prova contraria all'esistenza del danno, che invece, secondo l'altra costruzione, sarebbe presunta. Ma anche questa configurazione urterebbe contro le difficoltà di ordine positivo esposte nella prima parte: «gli stretti congiunti, che a causa della morte del parente abbiano effettivamente subito una apprezzabile menomazione della propria integrità psico-somatica, non potrebbero invocare la tutela dell'art. 2043 cod. civ., posto che l'ingiustizia del danno risarcibile, secondo l'interpretazione prima delineata, non prescinderebbe dall'alterazione in peggio di pregresse utilità economiche».

Inoltre, ammessa la risarcibilità del danno alla salute nelle ipotesi in cui esso si identifica con la lesione dell'integrità psico-fisica dello stesso soggetto, e quindi è presunto, «si determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento (in peggio) in riferimento a tutti quei soggetti che vedessero menomata la propria integrità psico-fisica a causa della morte di un familiare, piuttosto che a causa di un comportamento lesivo direttamente e oggettivamente posto in essere nei propri confronti». In spregio all'art. 3 Cost., «riceverebbero discipline profondamente diverse situazioni sostanzialmente identiche, essendo identiche le posizioni soggettive lese».

Anche sotto il secondo profilo viene sollevata in via subordinata, per le medesime ragioni, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ. e, in subordine, dell'art. 2059 cod. civ., «nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita».

La questione è proposta sotto entrambi i profili di risarcibilità del danno prospettati in questa ipotesi dalla giurisprudenza: ai congiunti della vittima una parte (minoritaria) dei giudici accorda, *iure hereditario*, un risarcimento riferito alla lesione patita da colui che in conseguenza del fatto illecito ha perduto la vita, mentre la maggioranza non

riconosce se non la risarcibilità *iure proprio* del danno alla salute eventualmente derivato ai familiari a causa della morte dell'offeso. Sebbene connesse, la seconda essendo una qualità della prima, vita e salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicché la lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi una semplice sottopotesi di lesione alla salute in senso proprio, la quale implica la permanenza in vita del lesso con menomazioni invalidanti.

L'ordinanza non intende investire impropriamente il giudice delle leggi della soluzione del contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza, ma piuttosto promuovere, in relazione all'una e all'altra delle soluzioni ipotizzate, il riesame della questione di conformità del diritto positivo all'imperativo costituzionale di tutela risarcitoria dei diritti fondamentali alla vita e alla salute, con riguardo a un caso differente da quello contemplato dalla sentenza di questa Corte n. 184 del 1986.

La tutela non può attuarsi se non con la mediazione del sistema della responsabilità civile organizzato dall'ordinamento legislativo: sistema che solo il legislatore può modificare. Occorre perciò esaminare se nell'ipotesi denominata (con formula equivoca) «danno biologico da morte» ricorrono, nell'uno o nell'altro dei due sensi sopra distinti, tutte le condizioni alle quali il risarcimento è subordinato dall'art. 2043 c.c. Altrimenti, la questione dovrà essere spostata sull'art. 2059.

2.1. — Sotto il primo profilo la questione non è fondata.

Incoerentemente con la distinzione, riconosciuta anche dall'ordinanza, del diritto alla vita dal diritto alla salute, l'ipotesi di risarcibilità *iure hereditario* del danno biologico a causa di morte è valutata dal giudice rimettente alla stregua della costruzione teorica del danno alla salute elaborata dalla sentenza citata, peraltro non rettamte compresa. Là dove qualifica come «presunto» tale danno, identificandolo col fatto (illecito) lesivo della salute, essa intende dire che la prova della lesione è, *in re ipsa*, prova dell'esistenza del danno (atteso che da una serie lesione dell'integrità psico-psichica difficilmente si può guarire in modo perfetto), non già che questa prova sia sufficiente ai fini del risarcimento. È sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato. Il fraintendimento ha indotto il giudice rimettente a ritenersi dispensato dall'esaminare — prima di interrogarsi sulla risarcibilità del danno *iure successionis* — se un diritto di risarcimento sia effettivamente entrato nel patrimonio del defunto.

Inoltre, il trasferimento dell'impianto teorico della sentenza n. 184 — costruito sull'ipotesi di «menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologia la stessa fisiologica integrità» — alla diversa ipotesi di lesione dell'integrità fisica immediatamente letale (senza il tramite di una fase intermedia di malattia), sul riflesso che la morte è la massima lesione possibile della salute, ha portato a una conclusione paradossale. Nella seconda ipotesi l'evento morte viene escluso dagli elementi costitutivi del fatto illecito e annoverato tra i danni conseguenza, irrilevanti secondo la detta costruzione dogmatica: «se la lesione alla salute è l'intrinseca antigiusudiciale dell'evento dannoso, del tutto distinto dalle conseguenze, appare evidente che l'evento morte, per quanto ravvicinato sia all'evento lesione, non può che porsi ontologicamente, prima che temporalmente, tra le conseguenze del fatto: è, cioè, una conseguenza della violazione; ma la lesione del bene salute, e con essa il danno evento, si è già verificata». Ma con ciò — una volta corretto l'errore che rapporta il danno risarcibile alla lesione per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze pregiudizievoli — si finisce col dar ragione alla giurisprudenza contraria ad ammettere pretese risarcitorie *iure hereditario*: giurisprudenza fondata sull'argomento, risalente a una non recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (n. 3475 del 1925), secondo cui un diritto di risarcimento può sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi non sorge in caso di morte immediata, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita.

2.2. -- L'ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto di risarcimento in qualità di eredi non proviene dunque, come pensa il giudice *a quo*, dal carattere patrimoniale dei danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., bensì da un limite strutturale della responsabilità civile: limite afferente sia all'oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite. A questo limite soggiace anche la tutela risarcitoria del diritto alla salute, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per precepto costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite patrimoniali, oggetto del risarcimento essendo la diminuzione o la privazione di valori della persona inerenti al bene protetto.

Pertanto, sotto il primo profilo, la prospettata illegittimità costituzionale delle norme denunciate per contrarietà agli artt. 2 e 32 Cost. non sussiste. Di non facile comprensione è poi il confronto, instaurato ai fini dell'art. 3 Cost., con la disciplina delle prestazioni previdenziali per infortunio sul lavoro, modificata dalle sentenze nn. 356 e 485 del 1991 di questa Corte, ulteriormente sviluppate dalla sent. n. 37 del 1994, in relazione all'ipotesi di infortunio inabitante. Da tali pronunce non si può argomentare che in caso di infortunio mortale la rendita corrisposta dall'INAIL ai superstiti include il risarcimento del danno biologico derivato al lavoratore per la parte «riconciliabile alla mera attitudine a produrre reddito»; questo tipo di danno non è configurabile proprio perché l'assicurato è morto. La rendita spetta *iure proprio* ai superstiti indicati dall'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (modificato dalla legge 10 maggio 1982, n. 251), giusta una regola analoga a quella dell'art. 1920, terzo comma, cod. civ. (estranea all'istituto della responsabilità civile), ed è destinata a indennizzare forfettariamente il pregiudizio patrimoniale sofferto a ragione del loro rapporto di dipendenza economica col defunto, mentre il danno biologico ad essi eventualmente derivato dalla morte del familiare è disciplinato dal diritto comune.

3.1. — Sotto il profilo del «danno alla salute *iure proprio*» la questione è infondata in relazione all'art. 2043 cod. civ., ed è infondata, nei sensi appresso precisati, anche in relazione all'art. 2059 cod. civ.

Il secondo profilo è prospettato quasi si trattasse di un titolo concorrente, in via alternativa, di risarcibilità del medesimo danno. Tuttavia non sfugge al giudice *a quo* la diversità di oggetto della pretesa risarcitoria avanzata *iure proprio*, in quanto riferibile non alla lesione dell'integrità fisica patita dalla vittima, ma al danno alla salute che l'evento mortale ha causato al familiare in forma di patologia fisio-psichica permanente.

Contro la pretesa di risarcimento l'ordinanza ripropone le medesime difficoltà esposte nella prima parte, procedenti dalla limitazione della previsione dell'art. 2043 ai danni patrimoniali e dell'art. 2059 al danno morale soggettivo. Ma il conseguente sospetto di illegittimità costituzionale per contrasto con la tutela del diritto alla salute è avanzato tralasciando l'esame della dottrina accolta dalla Corte di cassazione (sentenze nn. 357 e 2009 del 1993), che ritiene applicabile l'art. 2043 cod. civ. (e insieme l'art. 1223, richiamato dall'art. 2056) per analogia *iuris*. Dalla *ratio* dell'art. 2043, coordinata con l'esigenza di effettività della tutela dei diritti fondamentali, questa soluzione ermeneutica argomenta un principio di risarcibilità dei danni più generale di quello originariamente tradotto nella regola del codice civile, comprendente non solo i danni patrimoniali, ma pure i danni non patrimoniali causati dalla lesione di un diritto personale costituzionalmente protetto, quale il diritto alla salute.

3.2. — In realtà, come si arguisce dal passaggio successivo con cui è introdotta anche sotto il secondo profilo la censura di violazione dell'art. 3 Cost., il Tribunale di Firenze non intende riacendere la questione in generale — «indiscusso essendo in tutti gli altri casi il risarcimento generale del danno alla salute» —, ma proporla *ex novo* in relazione al caso, non considerato dalla sentenza n. 184, di danno alla salute derivato dall'uccisione di una persona a un suo familiare. In questo caso, connotato dalla disgiunzione del soggetto che pretende il risarcimento dal titolare del bene primamente leso dal fatto illecito, il danno biologico patito dal familiare non è identificabile come danno evento, apparendo soltanto come conseguenza della lesione di un diritto altrui.

Apprezzato in tale prospettiva, il pregiudizio del terzo non sarebbe risarcibile, mancando nei suoi confronti il presupposto del danno ingiusto. Né si può dire che dovrebbe allora essere negata anche la risarcibilità del danno patrimoniale risentito dai congiunti legati alla vittima da un rapporto di dipendenza economica giuridicamente tutelato. In quest'altro caso la perdita lamentata dai superstiti si identifica, essendone una implicazione necessaria, con l'estinzione del rapporto giuridico che obbligava la persona deceduta a provvedere ai loro bisogni; in quanto incide su un rapporto obbligatorio strettamente personale facente capo al defunto, il medesimo fatto illecito lede in pari tempo una situazione giuridica vantaggiosa per i congiunti, qualificandosi anche nei loro confronti come cagione di danno ingiusto imputabile all'autore.

All'estinzione dei rapporti di coniugio o di parentela della persona deceduta, invece, non incide necessariamente una lesione della salute del coniuge o dei parenti superstiti. Perciò, ove si dimostri che l'infortunio mortale ha causato a un familiare una lesione fisio-psichica (infarto da shock o uno stato di prostrazione tale da spegnere il gusto di vivere), l'ipotesi di risarcibilità del danno nei termini dell'art. 2043 deve essere valutata in una prospettiva diversa, la quale assuma la lesione del terzo quale evento dannoso integrante una autonoma fattispecie di danno ingiusto, così trasferendo il problema dal presupposto dell'ingiustizia del danno a quello della colpa. Questa diversa impostazione mette in luce il vero ostacolo al risarcimento secondo il modello dell'art. 2043: il criterio soggettivo di imputazione del danno ivi indicato si ridurrebbe a mera finzione, non essendo possibile, per difetto di concreta prevedibilità dell'evento, una valutazione autonoma della colpa. L'evento di danno ai familiari sarebbe messo in conto all'autore in base a una

valutazione «allargata» della colpa commessa nei confronti di un altro soggetto, titolare del bene (vita) protetto dalla regola di condotta violata (nella specie, una regola del codice della strada): valutazione compiuta *ex post* dal giudice assumendo a referente l'elemento soggettivo di un'altra fattispecie e con ampio margine di arbitrio, come dimostra, a modo di esempio, la distinzione, praticata dalle corti inglesi (col solo argomento economico dell'opportunità di non aggravare troppo il rischio delle compagnie di assicurazione) a seconda che il terzo sia stato colpito da shock nervoso come spettatore occasionale dell'incidente o, più tardi, lontano dal luogo del sinistro.

Sarebbe fuori tema obiettare che nella responsabilità extracontrattuale, secondo l'interpretazione dell'art. 2056 cod. civ. suggerita dalla relazione al codice, si risponde anche dei danni imprevedibili. La distinzione tra danni prevedibili e danni imprevedibili (come quella tra i danni diretti e danni indiretti) attiene ai danni conseguenze nel senso dell'art. 1223, la cui risarcibilità, limitatamente o no ai danni prevedibili, presuppone già compiuto (previo accertamento del nesso di causalità alla stregua degli artt. 40 e 41 cod. pen.) il giudizio di imputabilità del danno evento, giudizio regolato in generale dal criterio della colpa.

In definitiva, non di responsabilità inquadrata nell'art. 2043 si tratterebbe, ma di responsabilità oggettiva per pura causalità. Si aggiunga che l'assolutezza del diritto alla salute non consentirebbe limiti alla sfera dei soggetti legittimati alla pretesa di risarcimento. Il riferimento ai limiti soggettivi di risarcibilità del danno non patrimoniale *ex art.* 2059 cod. civ. sarebbe arbitrario, la loro giustificazione essendo legata alla *ratio* peculiare di questa norma. Poiché il danno patito dal terzo è qui eccezionalmente risarcibile sul solo presupposto di essere stato «cagionato» da un fatto illecito penalmente qualificato, la tutela risarcitoria deve fondarsi su una relazione di interesse del terzo col bene protetto dalla norma incriminatrice, argomentabile, in via di inferenza empirica, in base a uno stretto rapporto familiare (o parafamiliare, come la convivenza *more uxorio*).

3.3. — L'esclusione dell'ipotesi in esame di danno biologico dall'ambito di tutela dell'art. 2043 cod. civ., essendo determinata da difetto di uno dei requisiti della fattispecie normativa, non è adducibile come motivo di contrasto con la garanzia costituzionale della salute. Priva di consistenza è poi la pretesa violazione del principio di eguaglianza rispetto agli «altri casi», per la contraddizione che non consente di denunciare per contrasto con l'art. 3 Cost. una disparità di trattamento connessa a una diversità essenziale delle rispettive fattispecie.

4. — La stessa giurisprudenza prevalente, che ammette il risarcimento *iure proprio*, ne riconosce in sostanza l'estraneità al modello dell'art. 2043. Il risarcimento è accordato in base al nesso di causalità col fatto illecito — sempre oggettivamente qualificabile come reato, trattandosi di omicidio, salvo le discriminanti dello stato di necessità e della legittima difesa — indipendentemente da un giudizio di colpevolezza dell'autore, secondo le regole civili, nei rapporti col familiare. Il modello risarcitorio applicato è dunque, più o meno consapevolmente, quello dell'art. 2059 cod. civ.

Nell'ordinanza di rimessione si obietta che i «danni non patrimoniali» previsti dall'art. 2059 si restringono al danno morale soggettivo, che deve essere tenuto distinto dal danno alla salute «pena la confusione fra nozioni completamente diverse, quali sono il danno evento e il danno conseguenza». Ma va replicato anzitutto che un simile criterio di differenziazione è legato alla premessa di fondo, già confutata, da cui muove il giudice *a quo*. Il danno biologico, al pari di ogni altro danno ingiusto, è risarcibile soltanto come pregiudizio effettivamente conseguente a una lesione. In secondo luogo, nell'ipotesi particolare di cui si discute l'interpretazione restrittiva dell'art. 2059, in relazione all'art. 185 cod. pen., non regge alla prova dell'argomento pratico dell'irrazionalità di una decisione che nelle conseguenze dello shock psichico patito dal familiare discerna ciò che è soltanto danno morale soggettivo da ciò che incide sulla salute, per ammettere al risarcimento solo il primo. Il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al *pretium doloris* in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai citati parametri costituzionali, dal medesimo tribunale con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1164

N. 373

Sentenza 24-27 ottobre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Difensore d'ufficio dell'imputato - Deposito di atti in cancelleria a disposizione delle parti - Udienza in camera di consiglio - Avviso - Omessa previsione - Supercamento della disciplina impugnata in seguito alla nuova normativa - Conoscenza diretta degli elementi a carico da parte dell'imputato - Inammissibilità.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cast., artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 11 ordinanze emesse il 26 ed il 24 gennaio 1994 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti di riesame nei confronti di Major Radames ed altri, iscritte ai nn. da 162 a 172 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

I. — Con cinque ordinanze, pronunciate nel corso del procedimento per il riesame dei mandati di cattura emessi dal giudice istruttore nei confronti di Radames Major e altri, il Tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui prevedono l'applicabilità dell'art. 309 codice di procedura penale nei procedimenti che proseguono con il rito disciplinato dal codice abrogato. L'art. 309 consente, ai sensi dell'art. 127 codice procedura penale, di dare avviso dell'udienza in camera di consiglio al difensore dell'imputato e di depositare gli atti in cancelleria a disposizione delle parti fino al giorno dell'udienza. I procedimenti in questione, invece, proseguono con le norme del codice abrogato ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. c), delle disposizioni transitorie; norme che si applicano anche ai procedimenti incidentali relativi ai provvedimenti sulla libertà personale adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo codice. Gli artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, non comprendono il già citato art. 309 tra le norme di immediata vigenza riguardanti i procedimenti che proseguono con il vecchio rito.

2. — Secondo il giudice *a quo* la disciplina applicabile al caso di specie, costituita dagli artt. 263-*bis* e 263-*ter* codice di procedura penale abrogato, violerebbe il diritto alla difesa, in quanto prevede la partecipazione del difensore all'udienza e non il suo accesso agli atti processuali, il cui deposito e la cui conoscibilità sono vietati. Di qui, la menomazione del diritto di difendersi sia attraverso la confutazione di ciò che risulta dagli atti sia attraverso la prova di ciò che non risulta. Essa, inoltre, farebbe sì che due fatti identici, commessi nello stesso periodo, a seconda che siano regolati dalla vecchia o dalla nuova disciplina dei procedimenti di riesame, sarebbero irragionevolmente trattati in modo differente. Tanto più che l'inserimento di una misura cautelare in un procedimento regolato dalle norme del vecchio rito potrebbe dipendere da dati occasionali, quali le ragioni di connessione e le proroghe legislative (l'ultima delle quali scade il 31 dicembre 1994). Altra ipotesi di illegittimità costituzionale — ad avviso del rimettente — è possibile cogliere, poi, anche con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

La Corte costituzionale — ricorda il Tribunale di Venezia — ha stabilito che il silenzio dell'art. 6 della legge delega, quanto a principi e criteri direttivi, non potrebbe intendersi come «una indiscriminata rimessione al legislatore delegato dell'apprrezzamento del se e del come» raccordare gli istituti già esistenti alle norme del nuovo codice, mentre esse dovrebbero armonizzarsi con i principi e i criteri richiamati nell'art. 2 della medesima legge delega, «su cui il codice è stato costruito» (sent. n. 68 del 1991). E nell'emanare le disposizioni transitorie — prosegue l'ordinanza — il legislatore delegato ha previsto la sopravvivenza degli artt. 263-*bis* e 263-*ter* che sarebbero incompatibili con i canoni regolatori del nuovo codice contenuti, nella materia *de qua*, nell'art. 309 codice di procedura penale e riassumibili nel principio del contraddittorio da farsi ugualmente valere nel procedimento di riesame.

3. — La questione sarebbe rilevante, in quanto il Tribunale dovrebbe decidere, in camera di consiglio, senza dare avviso al difensore d'ufficio (nei casi in cui manchi quello di fiducia) e senza che siano stati depositati gli atti in cancelleria, a disposizione della difesa. L'accoglimento consentirebbe di fissare la nuova udienza camerale per l'esame dei ricorsi, nel merito, con le forme dell'art. 309.

4. — Con altre sei ordinanze di pari data, si è, altresì, eccepita l'incostituzionalità delle norme in esame anche con riferimento all'art. 13 della Costituzione. La mancata previsione nell'art. 309 — riguardante il regime delle impugnazioni dei provvedimenti cautelari — inciderebbe «sull'inalienabile diritto alla libertà personale».

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in linea subordinata, per l'infondatezza della questione.

Esso sarebbe inammissibile, perché sollevata dalle parti private (e fatta propria dal collegio giudicante) a seguito del diniego del rilascio di copia degli atti trasmessi dal giudice istruttore al Tribunale per la decisione sull'istanza di riesame. Ma l'art. 309 codice procedura penale non riconoscerebbe alla difesa il diritto di estrarre copia degli atti depositati dal pubblico ministero: il tribunale rimettente — sostiene l'Avvocatura — avrebbe perciò potuto legittimamente negare la pretesa sulla base delle conformi disposizioni contenute nella vecchia e nella nuova disciplina.

Sotto il diverso profilo della conoscibilità degli atti depositati, la questione sarebbe invece rilevante, ancorché manifestamente infondata, riguardando una materia che rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale soltanto potrebbe stabilire il momento in cui una nuova disciplina processuale debba entrare in vigore: il che non comporterebbe disparità, trattandosi di casi ascrivibili al principio generale di successione della legge processuale nel tempo.

Non vi sarebbe, poi, neppure violazione del diritto di difesa, essendo questo comunque esercitabile dal difensore anche nella vigenza della precedente disciplina di cui all'art. 263-*ter* codice procedura penale. Al difensore sarebbe infatti garantita la facoltà di depositare memorie e scritti a supporto delle tesi sulle quali si fonda la richiesta di riesame, e sarebbe consentito l'intervento in camera di consiglio al fine di illustrarla. Non è d'altronde un caso che la dottrina — valutando le innovazioni introdotte nell'art. 263-*ter* codice procedura penale dalla legge 5 agosto 1988, n. 330 — avrebbe superato i propri dubbi nei confronti della precedente disciplina del procedimento di riesame.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte, per l'ipottizzato contrasto con gli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 codice di procedura penale ai procedimenti, i quali — proseguendo con le regole stabilite dal codice abrogato — non consentono di dare avviso dell'udienza in camera di consiglio al difensore d'ufficio dell'imputato e, soprattutto, di depositare gli atti in cancelleria mettendoli a disposizione delle parti fino al giorno dell'udienza.

Le questioni sollevate con le undici ordinanze sono sostanzialmente identiche e, pertanto, vanno congiuntamente trattate e decise.

Secondo il giudice *a quo*, la mancata estensione della disciplina, più garantista, dell'udienza camerale comporterebbe:

a) ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, anche in relazione a fatti commessi nello stesso periodo temporale, dipendendo la diversa disciplina (vecchio o nuovo rito) per il riesame dei provvedimenti cautelari) da fatti accidentali, quali proroghe legislative o ragioni di connessione;

b) compressione del diritto alla libertà personale;

c) violazione del diritto di difesa dell'imputato, che non può altresì non estrinsecarsi nella facoltà di conoscere gli atti posti a base del provvedimento e di estrarne copia;

d) contrasto con l'art. 6 della legge delega, in relazione ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della medesima legge (riferimento alla sent. n. 68 del 1991).

2. — La disciplina del riesame dei provvedimenti riguardanti la libertà personale dell'imputato ha conosciuto una rapida evoluzione legislativa.

Introdotta dalla legge 12 agosto 1982, n. 532, con chiaro riferimento all'istituto anglosassone dell'*habeas corpus*, la «richiesta di riesame» avanti il cosiddetto tribunale della libertà non consentiva tuttavia al difensore, sul piano processuale, di interloquire nella pienza del contraddittorio e di superare il muro del segreto istruttorio, ma permetteva soltanto di contestare gli indizi di colpevolezza come enunciati nel provvedimento «impugnato». Con la legge 5 agosto 1988, n. 330, fu prevista la possibilità, per il difensore, «di intervenire in camera di consiglio, per illustrare» la richiesta di riesame. Tale intervento doveva essere, però, preventivamente richiesto al presidente del tribunale, competente a fissare la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti e a diramare gli avvisi, almeno due giorni prima, al difensore ed al pubblico ministero (che avevano facoltà di partecipare all'udienza camerale).

La disciplina testé richiamata è completamente superata dall'art. 309, comma 8, del codice procedura penale del 1988. La nuova normativa, infatti, comporta sempre la trattazione nelle forme indicate dall'art. 127 dello stesso codice: la possibilità di audizione diretta delle parti e dei loro difensori (oltre che del pubblico ministero) e il deposito degli atti in cancelleria a loro disposizione fino al giorno dell'udienza. Il che permette all'imputato — diversamente dal passato — di avere diretta conoscenza degli elementi a suo carico e, quindi, di correlare a quelli la sua linea difensiva. Questa disciplina più garantista non si applica, però, a quei procedimenti che, ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. c), delle disposizioni transitorie, proseguono con le norme del codice abrogato, il che costituisce precipuo oggetto della menzionata censura di incostituzionalità.

3. — La questione è inammissibile.

Per quanto possano apparire comprensibili le doglianze espresse dal giudice *a quo*, non si può prescindere dalla natura e funzione della disciplina transitoria che, in più occasioni, questa Corte ha ritenuto compatibile con la Costituzione. Tale disciplina, condizionata com'è dalle esigenze connesse al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento processuale, non irragionevolmente consente la ultrattività di norme che sono espressione di un sistema caratterizzato dalla segretezza istruttorio, dall'unicità del fascicolo processuale e da tutte quelle «anomalie» connaturate alla figura (scomparsa) del giudice istruttore.

L'eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre dunque questa Corte al meccanico trasferimento della disciplina del codice del 1988 ai procedimenti instaurati con il vecchio rito e contraddistinti dai suddetti elementi ostativi. Per soddisfare il *petitum* del giudice *a quo* sono infatti profilabili varie soluzioni, necessariamente appartenenti alla sfera di discrezionalità del legislatore, tutte volte a graduare, e modulare, sia l'intervento delle parti all'udienza camerale sia la conoscenza degli atti relativi al fascicolo processuale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1165

n. 374

Ordinanza 24-27 ottobre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazione della parte civile - Assunzione - Forma della testimonianza - Pronuncia di condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni anche in caso di responsabilità penale fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile - Questione già esaminata dalla Corte e decisa come manifestamente infondata (vedi ordinanza n. 115/1992) - Manifesta inammissibilità per carenza di ammissione della testimonianza della parte civile da parte del giudice a quo - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 197, 208 e 538).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, 208 e 538 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1992 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Duina Santo, iscritta al n. 725 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, 208 e 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui rispettivamente prevedono:

che le dichiarazioni della parte civile siano assunte nella forma della testimonianza;

che il giudice penale possa pronunciare condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni (ai sensi dell'art. 538) anche quando l'accertamento della responsabilità penale si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile;

che ad avviso del remittente le norme impugnate contrasterebbero:

con il principio della parità di trattamento, sancito dall'art. 3 della Costituzione, in raffronto al diverso regime previsto per il responsabile civile e per l'imputato, soggetti i quali, pur rivestendo la medesima posizione processuale di parti, non assumono la qualità di testimone;

con il principio del contraddittorio, espresso dall'art. 24 della Costituzione, in quanto le parti in giudizio (parte civile e responsabile civile o imputato) non parteciperebbero al processo con eguali poteri;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che la prima questione (relativa agli artt. 197 e 208 del codice di procedura penale) è stata già più volte esaminata dalla Corte e decisa nel senso della manifesta infondatezza (v. da ultimo ordinanza n. 115 del 1992), né dalla ricostruzione sistematica effettuata dal giudice remittente, del giudizio penale come processo a parti contrapposte del tutto analogo a quello civile, possono trarsi validi motivi per una diversa conclusione;

che la seconda questione risulta invece manifestamente inammissibile in quanto lo stesso remittente dà atto di non aver ancora ammesso la testimonianza della parte civile e pertanto non si trova nella fase processuale che richiede l'applicazione dell'art. 538 del codice di procedura penale non potendo aver già deciso per la condanna dell'imputato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) *la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197 e 208 del codice di procedura penale;*

b) *la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, sollevate entrambe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.

Il Presidente: PESCATORI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 375

Ordinanza 24-27 ottobre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Dibattimento - Atti contenuti nel fascicolo del p.m. - Acquisizione e presa visione da parte del giudice - Omessa previsione ai fini della nullità di atti nella fase delle indagini preliminari - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paola CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1993 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Griggio Luciano ed altri, iscritta al artt. 25 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica artt. 7, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514, e 567, secondo comma, «nella parte in cui non prevedono che il Pretore, quale giudice del dibattimento, possa acquisire e prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, qualora tale cognizione sia necessaria ai fini di dichiarare la nullità di un atto compiuto nella fase delle indagini preliminari e utilizzabile nel dibattimento»;

che, nel sollevare la questione, il remittente si duole di non poter prendere visione del fascicolo del pubblico ministero, nella sua interezza, al fine di accertare se nella fase delle indagini preliminari, allorché è stato compiuto un accertamento tecnico non ripetibile senza dare avviso al difensore degli attuali imputati, costoro fossero già identificabili come autori del fatto contestato anche se ancora non formalmente iscritti nel registro degli indagati;

che, sotto il profilo della rilevanza, il remittente ritiene che l'impossibilità di procedere a tale controllo non consenta di valutare l'eccezione sollevata dal difensore degli imputati circa la nullità dell'atto di indagine compiuto in violazione dei diritti della difesa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che nel provvedimento di remissione a questa Corte il Pretore di Padova non chiarisce affatto i motivi in base ai quali egli non sarebbe in grado, sulla scorta degli atti in suo possesso, ovvero avvalendosi dei mezzi previsti dagli artt. 496 e segg. per l'istruzione dibattimentale, di valutare l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, mentre lo stesso Pretore, con ordinanza del 7 gennaio 1993, (espressamente richiamata nel provvedimento di remissione) aveva già ritenuto che tale accertamento potesse compiersi «attraverso l'esame dell'autore dell'informativa»;

che tale soluzione risulta poi immotivatamente abbandonata nel prosieguo del dibattimento, giacché il remittente ritiene ora, contraddicendo il proprio precedente provvedimento, che solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero possa consentirgli di decidere sull'eccezione;

che la sollevata questione appare, allo stato, chiaramente priva dell'indispensabile requisito della rilevanza, essendo previsti dall'Ordinamento mezzi ordinari e sufficienti a compiere l'accertamento necessario per valutare l'eccezione sollevata dalla difesa degli imputati;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, artt. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1167

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 68

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 ottobre 1994
(della regione Emilia-Romagna)*

Acque minerali e termali - Ptevisione: a) dell'obbligo di consegna, da parte del comitato di liquidazione dell'EAGAT, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, delle attività esistenti, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione; b) della possibilità di detto ispettorato di avvalersi delle disposizioni in materia di procedura di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato; c) dell'assegnazione del personale in servizio presso il comitato di liquidazione dell'EAGAT all'ispettorato stesso - Lamentata violazione dei principi stabiliti in due fondamentali leggi di riforma dello Stato (d.P.R. n. 616/1977 e legge n. 833/1978 che prevedono il trasferimento alle regioni delle aziende termali) per la successiva destinazione agli enti locali - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza sanitaria e di acque minerali e termali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 211/1994.

(D.-L. 7 settembre 1994, n. 528, art. 8, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 117, primo comma, 118, primo comma, anche in relazione agli artt. 32 e 97, primo comma).

Ricorso della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* Pierluigi Bersani, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 5028 del 5 ottobre 1994, rappresentata e difesa, come da mandato rogato dal notaio dott. Claudio Vipiana di Bologna, atto n. 12225 di rep. del 5 ottobre 1994, dall'avv. Giandomenico Falconi di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma del d.-l. 7 settembre 1994, n. 528, recante «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché sugli organismi e procedure atinenti ai mercati, alla tesoreria e all'Eagat» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 1994), per violazione degli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, anche in relazione all'art. 32 e all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

FATTO

In base agli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, la regione è titolare delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria. Di essa fa parte integrante l'assistenza mediante il «termalismo terapeutico». Infatti, secondo l'art. 36 della legge n. 833/1978, «le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da crogiarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. 1), e convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3» della stessa legge.

Lo stesso art. 36, dopo aver disposto che «la legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali» (secondo comma), stabiliva che «le aziende termali già facenti capo all'Eagat e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 1-*quinquies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate» (attuale terzo comma).

Converrà ricordare che, in effetti, il d.-l. 18 agosto 1978, n. 481 (convertito nella legge n. 641/1978), aveva provveduto alla soppressione dell'Eagat (secondo quanto disposto dall'art. 113 del d.P.R. n. 616/1977), e aveva disposto che le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nello stesso Eagat fossero assegnati all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - Efim e collocati dall'Efim in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

L'Efim avrebbe poi provveduto, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo, oltre che (a) al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni delle società già facenti capo all'Eagat e (b) all'inquadramento nell'Efim delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, al (c) «trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria».

In sintesi, il quadro della legislazione ordinaria attuativa degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'assistenza sanitaria è univoco nel caratterizzare l'assistenza termale come uno dei settori prestazionali del servizio sanitario nazionale, e nel caratterizzare le strutture termali di proprietà pubblica (ex Eagat) come strutture di servizio del s.s.n., e come tali di pertinenza, in primo luogo, delle regioni. Solo transitoriamente era previsto un periodo di gestione Efim.

Soppresso anche l'Efim nel 1992, l'art. 8, primo comma, del decreto-legge impugnato dispone ora che il comitato liquidazione Eagat consegni «le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti».

« Se si trattasse soltanto di un mutamento nell'organo statale che provvede per l'intanto alla gestione delle società termali pubbliche, ferma restando la destinazione finale delle loro attività, patrimoni, e personale alle regioni (per quanto concerne la ricorrente regione Emilia-Romagna si tratta delle aziende di Castrocaro e di Salsomaggiore) e al servizio sanitario nazionale, nulla vi sarebbe di lesivo per la ricorrente regione, e la situazione potrebbe considerarsi in un certo senso analoga a quella esaminata da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 211 del 1994: una situazione in cui «non è negato il diritto delle regioni al successivo trasferimento in proprio favore (e la devoluzione agli enti locali) delle aziende stesse».

Tuttavia, il secondo comma dello stesso art. 8 dispone che «ai fini della migliore valorizzazione del patrimonio dell'ex Eagat», l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti «può avvalersi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, previste dal d.-l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, anche con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404».

Anche in questo caso non c'è una formale negazione del «diritto delle regioni al successivo trasferimento»: ed anzi, potrebbe persino pensarsi che la nuova disciplina sia attuativa di quanto stabilito a suo tempo dal d.-l. n. 481/1978: nel senso che la dismissione delle partecipazioni statali sia finalizzata a farle finalmente acquisire alle regioni interessate per territorio, quale tramite per l'acquisizione dell'attività, del patrimonio e del personale delle aziende termali.

Ma il fatto è che questa interpretazione *in bonam partem* sembra smentita e preclusa sia dal generale riferimento alle procedure di dismissioni previste dal d.-l. n. 332/1994 sia dal riferimento alle «modalità di cui all'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404» (eventuale nomina di un commissario liquidatore).

In effetti, sembra trattarsi di procedure per la alienazione a privati di tali partecipazioni. Ne risulta che secondo il decreto-legge impugnato le aziende termali pubbliche, ivi comprese quelle aventi sede ed operanti nella regione Emilia-Romagna, verrebbero alienate e liquidate sul mercato, con una destinazione assolutamente incompatibile con la loro qualificazione di presidi e strutture del servizio sanitario nazionale, e con il passaggio delle loro attività alle regioni.

Ma la sottrazione delle aziende termali alla loro destinazione al servizio della regione e del servizio sanitario nazionale che così si determina viola gli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 32 e all'art. 97, primo comma, risultando costituzionalmente illegittima, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

L'impugnato d.-l. n. 528/1994 in pratica dispone delle aziende termali ex Eagat, qualificate quali strutture del servizio sanitario nazionale, funzionali alle prestazioni di assistenza termale e destinate ad essere trasferite alle regioni, totalmente ignorando tale loro destinazione, e facendone invece beni puramente economici, fa «monetizzare» attraverso l'alienazione al miglior offerente.

Di più, ciò avviene senza minimamente preoccuparsi della continuità del servizio pubblico reso da tali aziende, e della loro stessa natura di aziende e strutture termali. Non è disposta nessuna delle cautele che l'art. 2 che lo stesso d.l. n. 332/1994 prevede per le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, sotto la forma dei «poteri speciali» da assicurarsi alla mano pubblica (quali la nomina di alcuni amministratori e sindaci, il veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto, ecc.).

Né d'altronde è disposto che parte almeno della partecipazione azionaria vada riservata alle regioni ed alle comunità locali (mentre la legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente la trasformazione in società per azioni degli stabilimenti appartenenti all'I.N.P.S., dispone la «partecipazione, a titolo gratuito, della regione e del comune nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale».

Tutto si riduce alla semplice dismissione mediante alienazione delle aziende; alla conseguente dispersione delle risorse termali oggi disponibili per le comunità locali e per la comunità nazionale, alla sottrazione alle regioni ed alle comunità locali delle risorse destinate all'esercizio delle loro funzioni.

La ricorrente regione non intende negare la potestà del legislatore di trovare di volta in volta il migliore bilanciamento tra i diversi valori costituzionali coinvolti nelle possibili scelte, e nello specifico il potere del legislatore di trovare le più giuste ed equilibrate modalità atte ad assicurare la titolarità regionale delle funzioni e delle attività di assistenza termale, l'interesse delle comunità locali ad una adeguata presenza in aziende cruciali per il loro sviluppo economico e territoriale, l'interesse statale ad una utilizzazione economica delle aziende o di parte di esse.

Ciò che non può in nessun modo giustificarsi invece è che i valori predetti e costituzionalmente tutelati vengano semplicemente sacrificati di fronte all'esclusivo interesse dello Stato a procurare liquidità.

Si vuol dire che da sempre le aziende termali pubbliche costituiscono una parte delle risorse sanitarie della comunità nazionale e delle comunità regionali e locali interessate, e che tale destinazione è chiaramente consacrata dalle norme legislative tuttora vigenti, quali l'art. 36 sopra citato della legge di riforma sanitaria.

Ciò d'altronde è stato espressamente sancito da codesta ecc.ma Corte costituzionale quando ha ritenuto, di fronte alla provincia di Bolzano che contestava la destinazione finale delle strutture termali ai comuni, che tale devoluzione «non preclude alla medesima "provincia" l'esercizio delle sue potestà legislative ed amministrative in materia, ma al più pone alle dette potestà il solo limite — da ritenere essenziale alla realizzazione della riforma economico-sociale sanitaria — della destinazione del bene termale alla tutela della salute» (sentenza 12 maggio 1988, n. 532, punto 4 in diritto).

La disciplina qui contestata invece da una parte sopprime tale necessaria («essenziale») destinazione del bene termale alla salute, dall'altra, portando le strutture termali in ambito puramente privato, preclude alle regioni l'esercizio delle potestà legislative ed amministrative che le riguardano, in pratica sopprimendone l'oggetto.

Sembra dunque chiara non solo la lesività ma l'illegittimità costituzionale di una disciplina che, senza alcun disegno di riorganizzazione dei servizi, irrazionalmente ed arbitrariamente sottrae risorse essenziali del servizio sanitario e delle comunità locali, riducendone il significato al solo valore economico per lo Stato, in assenza di qualunque equilibrio e bilanciamento degli interessi e dei valori costituzionalmente protetti, senza alcuna garanzia di tutela degli interessi pubblici del settore.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'eccellentissima Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del d.l. 7 settembre 1994, n. 528, in relazione alle disposizioni specificamente impugnate, per violazione, nei termini illustrati, delle disposizioni e dei principi della Costituzione e della legislazione ordinaria attuativa.

Padova-Roma, addì 6 ottobre 1994

Avv. prof. Giandomenico FALCON - Avv. Luigi MANZI

n. 69

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 1994
(della regione Toscana)*

Acque minerali e termali - Previsione: a) dell'obbligo di consegna, da parte del comitato di liquidazione dell'EAGAT, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, delle attività esistenti, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione; b) della possibilità di detto ispettorato di avvalersi delle disposizioni in materia di procedura di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato; c) dell'assegnazione del personale in servizio presso il comitato di liquidazione dell'EAGAT all'ispettorato stesso - Lamentata violazione dei principi stabiliti in due fondamentali leggi di riforma dello Stato (d.P.R. n. 616/1977 e legge n. 833/1978 che prevedono il trasferimento alle regioni delle aziende termali) per la successiva destinazione agli enti locali - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza sanitaria e di acque minerali e termali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 211/1994.

(D.-l. 7 settembre 1994, n. 528, art. 8, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 117, primo comma, 118, primo comma, anche in relazione agli artt. 32 e 97, primo comma).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 9211 del 26 settembre 1994, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Vito Vacchi e Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Alessandria n. 130, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.-l. 7 settembre 1994, n. 528 «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'Eagat».

La norma impugnata dispone che a partire dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge, il comitato di liquidazione Eagat consegna le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. Tale ispettorato, ai fini della migliore valorizzazione del patrimonio dell'ex Eagat, può avvalersi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, previste dal d.-l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474, anche con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il terzo comma della norma prevede infine l'assegnazione del personale in servizio presso il comitato di liquidazione dell'Eagat all'ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio enti disciolti.

L'articolo in questione appare costituzionalmente illegittimo per lesione delle competenze regionali costituzionalmente previste dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di assistenza sanitaria e di acque minerali e termali, nonché per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell'irrazionalità e dell'illogicità del contenuto e per contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

1. Appare necessario, in via preliminare, un breve richiamo delle norme di disciplina delle partecipazioni azionarie delle aziende termali.

Con d.P.R. 7 maggio 1958, n. 576 è stato costituito l'Eagal (Ente autonomo per la gestione delle aziende termali) con il compito di gestire le partecipazioni statali nel settore termale; a tale ente la legge 21 giugno 1960, n. 649, ha attribuito la proprietà delle partecipazioni azionarie delle società costituite dal Ministero delle partecipazioni statali per lo sfruttamento delle acque minerali o termali.

Il d.P.R. n. 616/1977 nell'attuare il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni -- ha disposto la soppressione degli enti nazionali ed interregionali operanti in materie di competenza regionale: nella tabella B (che contiene l'elenco di tali enti soppressi) al n. 58, è espressamente indicato l'ente autonomo di gestione per le aziende termali.

Tale scelta di soppressione dell'Eagal è da individuare nell'assetto che il legislatore statale ha disposto in relazione al settore dell'assistenza sanitaria, in cui rientrano le funzioni attinenti al termalismo che è stato integralmente trasferito alle regioni ai sensi degli artt. 17 e 27 del citato d.P.R. n. 616/1977.

Successivamente il d.-l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'art. 1-*quinquies* ha riconfermato la soppressione dell'Egat, prevedendo l'assegnazione delle partecipazioni azionarie all'Efim il quale avrebbe dovuto inserirle in una speciale gestione, priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata e provvedere, nei modi e tempi stabiliti da una apposita legge, a:

risanare le gestioni delle società già facenti capo all'Egat;

inquadrare nello stesso Efim le società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrati nell'Egat;

trasferire alle regioni le attività, i patrimoni, le pertinenze ed il personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e modi stabiliti dalla legge di riforma sanitaria.

Due mesi dopo la suddetta legge è stata emanata la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, che, all'art. 36 «termalismo terapeutico» ha stabilito che le aziende termali già facenti capo all'Egat e da assegnare alle regioni per l'ulteriore destinazione agli enti locali sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle uu.ss.ii. nel cui territorio sono ubicate.

La legge 17 febbraio 1993, n. 33, concernente la soppressione dell'Efim, all'art. 1, comma 3-*bis*, ha disposto che: «Il settore termale ex Egat è sottoposto alle competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale».

Infine il d.-l. 23 aprile 1993, n. 118, convertito in legge 22 giugno 1993, n. 118, convertito in legge 22 giugno 1993, n. 202, recante «Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle pp.ss. e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA all'art. 5-*ter*» ha disposto che «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto predisporre il programma di riordino del settore termale».

2. — Dal sintetico quadro normativo richiamato risulta in modo inequivoco che in due leggi fondamentali e di riforma dello Stato (d.P.R. n. 616/1977 e legge n. 833/1978) il legislatore ha indicato compiutamente l'assetto delle aziende termali dell'Egat soppresso, con la previsione del loro trasferimento alle regioni per la successiva destinazione agli enti locali nei termini indicati dalla legge di riforma sanitaria.

Tale trasferimento era del resto conseguente all'attribuzione alle regioni di potestà legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria e di acque minerali e termali, trattandosi di beni strumentali all'esercizio delle suddette funzioni.

Ignorando completamente tale situazione la norma impugnata dispone invece il passaggio delle aziende ex Egat al Ministero del tesoro preposto poi a procedere alla privatizzazione delle stesse aziende, secondo la normativa dettata per la dismissione delle partecipazioni statali.

Ciò determina una menomazione dell'esercizio delle competenze regionali, perché si privano le regioni dei beni che rappresentano uno strumento per il concreto ed effettivo esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuite.

Infatti la disponibilità dei beni costituisce «un presupposto del legittimo esercizio delle potestà pubbliche» (Corte costituzionale n. 31/1959), potestà pubbliche che vengono vanificate e gravemente limitate dalla norma impugnata che dispone seccamente il trasferimento dei beni al Ministero del tesoro per la loro successiva privatizzazione.

A tale proposito deve essere rilevato che codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 211/1994 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da questa amministrazione avverso le note del Ministero dell'industria affermando che in tali note «non è negato il diritto delle regioni al successivo trasferimento in proprio favore (e la devoluzione agli enti locali) delle aziende stesse», così evidentemente non negando la fondatezza della pretesa regionale ad ottenere la disponibilità dei beni in questione al fine del compiuto esercizio delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di assistenza sanitaria e di acque minerali e termali.

Per quanto esposto la norma impugnata è illegittima per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

3. — Come emerge dal quadro normativo sopra esposto, la norma impugnata non tiene conto delle scelte già effettuate dal legislatore sia con le leggi più remote (d.P.R. n. 616/1977; legge n. 833/1978; legge 21 ottobre 1978, n. 641) sia con le leggi più recenti (leggi n. 33 e 202 del 1993) le quali hanno sottoposto il settore termale alle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sino all'emanazione della legge di riordino del settore termale.

Ora invece, con una norma emanata nel presupposto della necessità ed urgenza del tutto priva dei caratteri di riforma organica della materia, il Governo affida le aziende termali ad un diverso Ministero, quello del tesoro, per la loro privatizzazione, senza alcun coordinamento con le scelte operate dal legislatore in precedenti leggi organiche.

È indubbio che la lesione della autonomia regionale deriva non solo dall'attribuzione in testa allo Stato di competenze ricadenti in materie regionali, ma anche dalla violazione di disposizioni non attinenti al riparto di competenze Stato-regioni, laddove in tal modo si verifichi un *violus* dell'autonomia regionale: ciò soprattutto attraverso il parametro della ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e del buon andamento (art. 97 della Costituzione), la cui inosservanza si traduce in una alterazione (quantomeno per le connesse disfunzioni) della sfera di autonomia garantita alle regioni (sentenze Corte costituzionale nn. 343/1991, 407/1989 e 961/1988).

Nel caso in esame la norma impugnata viola le suddette disposizioni contenute negli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, della incongruenza e della violazione del buon andamento dell'amministrazione, in quanto la stessa si pone in contrasto con i principi fondamentali della materia sanciti in una legislazione organica pluriennale, crea una frattura nel sistema e stravolge l'assetto delle competenze, con evidente menomazione delle attribuzioni regionali (sentenza Corte costituzionale n. 393/1992 e, in dottrina, Tosi «Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale» in *Giur. Cost.* 1993 pag. 545 ss. e segg.; De Pretis «Piani integrati e buon andamento dell'amministrazione» in *Le regioni* n. 3/1993, pag. 918).

4. L'art. 8 del d.-l. in questione, nel devolvere i beni al Ministero del tesoro, non stabilisce alcun criterio cui debba poi attenersi il Ministero stesso per procedere alla privatizzazione; si fa infatti rinvio alle norme recenti di cui alla legge n. 474/1994 per la dismissione delle partecipazioni statali. Ciò significa che è rimessa all'assoluta discrezionalità del Ministero del tesoro, attraverso l'ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio enti disciolti, stabilire il futuro assetto privato delle aziende termali.

È pertanto evidente che le competenze regionali in materia non vengono salvaguardate neppure prevedendo che la definizione del futuro assetto societario da parte del Ministero debba comunque assicurare un effettivo coinvolgimento della regione nella gestione societaria, ciò tanto più in realtà come quella toscana, in cui il sistema economico termale si salda in un tutt'uno col sistema economico e sociale delle città. Qui gli stabilimenti termali (si pensi a Montecatini o a Chianciano) non costituiscono solo una rilevante attività economica, ma sono la città stessa, nel senso che è impossibile scindere le attività termali dalle istituzioni sociali esistenti.

Pertanto la vendita a privati delle partecipazioni azionarie delle società termali, senza neppure prevedere meccanismi di coinvolgimento della regione nella futura gestione societaria viene a costituire un fatto dirompente ed insanabile nell'economia e nello stesso assetto sociale delle città interessate e della stessa amministrazione regionale.

Pertanto la norma impugnata, non prevedendo criteri che indirizzino la privatizzazione da parte del Ministero, si da assicurare il rispetto delle competenze regionali, appare costituzionalmente illegittima sotto due ulteriori profili:

1) in primo luogo perché, rimettendo all'assoluta discrezionalità di un Ministro la scelta di soluzioni di gestione societaria che interferiscono con attribuzioni costituzionali delle regioni, viola il principio di legalità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione;

2) in secondo luogo perché, non prevedendo come obbligatorio un coinvolgimento delle amministrazioni regionali nella gestione societaria in un settore in cui queste hanno competenze, viola il principio costituzionale di concorrenza e di cooperazione tra Stato e regioni.

P. Q. M.

Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.-l. 7 settembre 1994, n. 528, per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione.

Firenze-Roma, addì 22 settembre 1994

Avv. Vito VACCHI - Avv. Fabio LORENZONI

n. 70

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 ottobre 1994
(del presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Trentino-Alto Adige - Camera di commercio - Previsione dell'obbligo della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di adeguare la propria legislazione ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 266/1992 entro sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso - Mancato adeguamento della legislazione regionale a detti principi ed, in particolare, omessa previsione: a) della possibilità di realizzare interventi a favore delle imprese e di promuovere contratti tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti; b) della facoltà di promuovere forme di controllo su eventuali clausole inique iscritte nei contratti e l'azione per la repressione della concorrenza sleale - Disciplina divergente da quella statale in ordine: alla composizione e alle ipotesi di scioglimento del Consiglio; alle designazioni per la nomina dei componenti del Consiglio stesso, ai requisiti dei componenti nonché alle cause di ineleggibilità e incompatibilità degli stessi; alla composizione della Giunta; alla elezione e durata in carica del presidente; alla nomina ed ai compiti del collegio dei revisori; ai compiti e alla qualifica del segretario generale; alla disciplina dello stato giuridico del personale delle Camere di commercio - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di Camere di commercio (legge 29 dicembre 1993, n. 580, legge 23 ottobre 1992, n. 421, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 25).

(Leggi regione Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27 e 29; 9 novembre 1983, n. 14; 17 ottobre 1988, n. 22, artt. 3, 6, 8 e 9, in relazione alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; 22 maggio 1980, n. 8; 27 novembre 1983, n. 18 e 18 giugno 1987, n. 8, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 25).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 4, n. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266).

IL TRIBUNALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro il presidente della giunta della regione Trentino-Alto Adige per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale (in relazione ed ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e dell'art. 4, n. 8 dello statuto speciale del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modifiche ed integrazioni) delle norme delle leggi regionali T.A. a) 9 agosto 1982, n. 7 ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 29; b) 9 novembre 1983, n. 14; c) 17 ottobre 1988, n. 22 ed in particolare degli artt. 3, 6, 8, 9, siccome non adeguate ai principi recati dalla legge dello Stato 29 dicembre 1993, n. 580 (in *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, s.g. n. 7) concernente «riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura»; nonché, per quanto di ragione legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, 27 novembre 1983, n. 18 e 18 giugno 1987, n. 8 siccome non adeguate ai principi della legge statale 23 ottobre 1992, n. 421 e d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 25 richiamate dall'art. 19 della legge n. 580/1993.

In conformità della deliberazione del 6 ottobre 1994, del Consiglio dei Ministri (che in copia autentica sarà depositata unitamente al presente atto) il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme indicate in epigrafe per i seguenti motivi:

La legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il «Riordinamento delle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura», ridefinisce le funzioni e la struttura delle camere di commercio, dettando una nuova disciplina delle loro attribuzioni, della tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, della composizione e funzioni dei loro organi, del loro finanziamento e del loro personale.

Poiché l'ordinamento attribuisce alle camere di commercio funzioni e poteri tanto incisivi quali quelli di tenere il registro delle imprese (unico strumento di pubblicità dei soggetti del traffico commerciale), di costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, di promuovere azioni per la repressione della concorrenza sleale, le camere stesse si rivelano strumenti di primario livello istituzionale per modo che le stesse norme che ne definiscono la struttura, che ne precisano le funzioni e ne fissano la composizione degli organi possono essere considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale.

In altri termini, poiché le camere di commercio svolgono siffatte funzioni di primario livello pubblico, le disposizioni statali in ordine all'individuazione della loro struttura, alle funzioni e alla composizione e al funzionamento dei loro organi e al personale sono da considerarsi come norme di principio ed espressione di principi generali cui anche le regioni a statuto speciale e le province autonome debbono conformarsi ed adeguare, di conseguenza, la rispettiva legislazione.

Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome è necessario, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992, che tale adeguamento intervenga entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge statale, prevedendosi, in caso contrario, la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale da parte dello Stato ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale.

La regione Trentino-Alto Adige, la quale ai sensi dell'art. 4, n. 8, dello Statuto, ha potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento delle camere di commercio, ha disciplinato la materia in oggetto con la legge 9 agosto 1982, n. 7, successivamente integrata e modificata dalle leggi 9 novembre 1983, n. 14 e 17 ottobre 1988, n. 22, e lo stato giuridico e trattamento economico del personale delle camere stesse con la legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, modificata e integrata dalle leggi regionali 27 novembre 1983, n. 18 e 18 giugno 1987, n. 8. Tale disciplina non è stata ancora adeguata in violazione dell'obbligo di cui si è detto, e, poiché risulta in contrasto con i principi informatori della nuova normativa statale per le ragioni di seguito indicate, se ne chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Invero:

1) L'art. 1 della legge regionale n. 7/1982, definendo le camere di commercio «enti locali territoriali, di diritto pubblico» contrasta con il principio desumibile dall'art. 1, primo comma, della legge n. 580/1993 che le qualifica «enti autonomi di diritto pubblico», e attribuisce loro, al successivo art. 3, potestà statutaria, potestà non contemplata dalla legislazione regionale, che è per ciò censurabile.

2) Anche l'art. 3 della legge regionale n. 7/1982 è censurabile in quanto non prevede, fra le attribuzioni, le possibilità di realizzare interventi a favore delle imprese partecipando agli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, come stabilito nell'art. 2, terzo comma, della legge n. 580. Il medesimo articolo non prevede, altresì, sempre tra le attribuzioni, quelle elencate all'art. 2, quarto comma, della legge n. 580 e consistenti nella possibilità di: a) predisporre e promuovere contratti tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti; b) promuovere forme di controllo sulle presenze di clausole inique inserite nei contratti; c) promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

3) L'art. 6 della legge regionale n. 7/1982, nello stabilire il numero dei componenti del consiglio (quarantacinque), e la sua composizione (quattro quinti in rappresentanza degli imprenditori e un quinto in rappresentanza dei liberi professionisti) contrasta con i principi di cui all'art. 10 della legge n. 580 che fissa il criterio di proporzionalità tra il numero dei componenti il consiglio e il numero delle imprese iscritte nel registro, nonché il particolare principio di ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche delle circoscrizioni e di rappresentatività di determinati settori e tipi di impresa, prevedendo, inoltre, la rappresentanza in seno al consiglio delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela dei consumatori.

4) Di conseguenza, anche l'art. 7 della legge regionale n. 7/1982, che prevede che le designazioni per la nomina dei componenti il consiglio siano effettuate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito delle province nonché dagli ordini professionali, contrasta con i principi di cui all'art. 12 della legge n. 580 secondo il quale tali designazioni devono essere effettuate da parte delle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti agli specifici settori di cui all'art. 10, secondo comma, rispettando, per ciascuno di tali settori il criterio di proporzionalità della loro rappresentatività in ambito provinciale, nonché dalle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela dei consumatori.

5) L'art. 3 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22, che sostituisce l'art. 8 della legge regionale n. 7/1982, stabilendo i requisiti per la nomina a membro del Consiglio fissa condizioni soggettive più restrittive e comunque diverse da quelle enunciate nell'art. 13, primo comma, della legge n. 580.

6) L'art. 9 della legge 17 ottobre 1988, n. 22, che sostituisce l'art. 9 della legge regionale n. 7/1982, concernente le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio camerale non è coerente con i principi di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 580 che, alle lettere a), b), d), e), f) enuncia un numero assai più vasto di cause ostative alla carica di consigliere.

7) Conseguentemente anche l'art. 6 della legge regionale n. 22/1988, che sostituisce l'art. 15 della legge regionale n. 7/1982, riguardante le cause di decadenza degli organi camerali, non è in linea con l'art. 13, terzo comma, della citata legge statale, ricadendo un'elencazione diversa dei motivi ostativi alle prosecuzioni della carica e non contemplando quale causa di decadenza la sopravvivenza delle situazioni di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* dell'art. 13, secondo comma. Il medesimo art. 6 non prevede inoltre la possibilità di opzione per una delle cariche qualora sopravvengono le situazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 580.

8) L'art. 10 della legge regionale n. 7/1982, che individua i compiti del Consiglio, detta una disciplina che non è in linea con quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 580, in quanto non prevede compiti che l'art. 11, lettere *a)* ed *e)*, della legge n. 580 dichiara propri del consiglio, quali la predisposizione e deliberazione dello Statuto e relative modifiche, e la delibera degli emolumenti per i componenti degli organi delle camere di commercio.

9) L'art. 11, della legge regionale n. 7/1982, concernente la composizione e i compiti della giunta, contrasta poi con i principi di cui all'art. 14 della citata legge statale. Infatti: *a)* il primo comma dell'art. 11 regola la composizione, il numero dei componenti, la modalità di elezione dei componenti della giunta in maniera difforme da quanto previsto nel primo e secondo comma dell'art. 14 della legge n. 580; *b)* il terzo comma dell'art. 11 disciplina la nomina del vicepresidente in modo contrastante con quanto è stabilito dall'art. 14, terzo comma.

10) L'art. 12 e l'art. 16, secondo comma *sub b)*, riguardanti l'elezione e la durata in carica del Presidente, non sono in linea con quanto disposto in merito dall'art. 16, primo comma.

11) L'art. 13 della legge regionale n. 7/1982, relativo alla nomina ed ai compiti del collegio dei revisori dei conti, non è coerente con i principi di cui all'art. 17 della legge n. 580 sotto più profili: sia per ciò che attiene all'individuazione dei soggetti deputati alle designazioni dei membri, sia per ciò che riguarda i requisiti che devono avere i membri effettivi e i supplenti, sia per ciò che concerne la nomina del Presidente, le funzioni di controllo (che la legge statale prevede più penetranti) nonché le connesse responsabilità.

12) L'art. 16 della legge regionale n. 7/1982, prevede modalità di adozione delle deliberazioni camerali non conformi ai principi stabiliti dall'art. 15 della legge n. 580/1993.

13) L'art. 19 della legge regionale n. 7/1982 non è in linea con l'art. 18 della legge *de qua* in quanto non prevede la nuova forma di finanziamento che, tra l'altro, indica anche criteri per la determinazione del diritto annuale.

14) L'art. 21 della legge regionale n. 7/1982 e l'art. 11 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, riguardanti rispettivamente i compiti e la qualifica di segretario generale, non sono conformi ai principi di cui all'art. 20 della legge n. 580, che, tra l'altro, al secondo comma, disciplina la modalità per le nomine e i requisiti necessari per ricoprire tale carica.

15) L'art. 22 della legge regionale n. 7/1982, attinente alle unioni regionali, non è in linea con l'art. 6 della legge n. 580, laddove non prevede la maggioranza dei due terzi dei componenti per la delibera dello statuto disciplinare dell'attività dell'unione regionale.

16) Gli artt. 8 e 9 della legge n. 22/1988, che sostituiscono rispettivamente gli artt. 25 e 27 della legge regionale n. 7/1982, concernenti l'indicazione delle deliberazioni camerali soggette ad approvazione e controllo contrastano con la legge n. 580 in quanto non contemplano tra tali delibere quella indicata nel secondo comma dell'art. 4 di tale legge, relativa alla costituzione di aziende speciali, ed inoltre prevedono una procedura di controllo difforme da quella stabilita nell'art. 4, quinto e sesto comma.

17) L'art. 29 della legge regionale n. 7/1982 non è conforme ai principi di cui all'art. 5 della legge n. 580 in quanto tra i casi di scioglimento del Consiglio non prevede quello relativo alla mancata approvazione nei termini del bilancio preventivo e del conto consuntivo [(primo comma, lett. *c*)] e quello relativo alla mancata elezione del Presidente [(primo comma, lett. *d*)].

18) L'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, come modificato dalla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 e della legge regionale 1987, n. 8, contrasta con i principi di cui all'art. 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede l'applicazione al personale delle camere di commercio delle disposizioni di cui alla legge n. 421/1992 e d.lgs. n. 29/1993: la legislazione regionale, infatti, opera in rinvio alla applicazione della normativa relativa al personale della regione Trentino-Alto Adige in vigore, che non risulta allo stato essersi adeguata ai principi generali del d.-l. n. 29 e successive modifiche. A tal proposito si rammenta che in data 18 agosto 1994 è stato notificato alla regione Trentino-Alto Adige ricorso per illegittimità costituzionale della legislazione regionale in materia di personale in quanto non adeguata alla normativa statale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (v. ricorso n. 57 in *Gazzetta Ufficiale*, l.s. n. 40 del 28 settembre 1994).

In particolare è da censurare l'art. 5 della legge n. 8/1987, che sostituisce l'art. 6 della legge regionale n. 8/1980, il quale prevede la presenza di organi rappresentativi del personale in seno al Consiglio per l'organizzazione e il personale, in contrasto con quanto previsto dall'art. 48 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29. Così anche l'art. 7 della stessa legge regionale, che sostituisce l'art. 4 della legge n. 8/1980, nel rimandare all'art. 20 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, la disciplina delle procedure concorsuali è illegittimo in quanto fa riferimento ad una disciplina che è stata modificata dal d.P.R. n. 29/1993 il quale esclude che possa far parte nelle commissioni di esame un rappresentante del personale.

P. Q. M.

Chiede che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali e relative norme indicate in epigrafe.

Roma, addì 6 ottobre 1994

Antonino FRENÌ, avvocato dello Stato

94C1161

N. 71

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 1994
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Toscana - Caccia - Utilizzazione a fini faunistici e faunistico-venatorio del patrimonio agricolo forestale regionale - sottrazione al divieto di caccia di ampie zone del patrimonio agro-silvo-forestale con l'unico limite del divieto di riduzione delle aree protette al di sotto del venti per cento della superficie complessiva di ciascuna provincia e della acquisizione del parere dell'INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) - Indebito uso dello strumento della legge-provvedimento per l'individuazione delle aree da sottrarre al divieto di caccia senza che la sottrazione stessa risulti ancorata a valutazioni di carattere tecnico volte ad accertare in concreto l'assenza di condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica - Insussistenza nel parere espresso dall'INFS sulla delibera legislativa regionale (circa la rispondenza complessiva a criteri condivisibili, sotto il profilo tecnico della proposta di utilizzazione del patrimonio agro-forestale regionale) della necessaria valutazione della rispondenza delle scelte operate dalla regione ai principi fissati dalla normativa statale (art. 21 della legge n. 157/1992) - Violazione dei limiti posti all'attività legislativa delle regioni in materia di fauna e di caccia nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Toscana 20 settembre 1994).

(Cost., artt. 97 e 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma via dei Portoghesi 12 contro la regione Toscana in persona del presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale della Toscana «utilizzazione a fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo-forestale regionale» deliberata dal consiglio regionale il 25 luglio 1994, riapprovata il 20 settembre 1994, e comunicata il 24 settembre successivo, per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione alla legge n. 157/1992.

La legge indicata in epigrafe, composta di due articoli e di un voluminoso allegato, dispone (art. 1) che «il patrimonio agricolo e forestale regionale, di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64, è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori, acquisito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, secondo le indicazioni dell'allegato A».

L'articolo 2 istituisce una procedura di modifica dell'allegato A.

Su questo testo, deliberato dal consiglio regionale il 25 luglio 1994, è intervenuto il 27 agosto 1994 il rinvio governativo così motivato: «Provvedimento est in suo complesso censurabile in quanto generica formulazione parere reso da istituto nazionale fauna selvatica in ordine al provvedimento medesimo non consente valutare legittimità scelte regionali in ordine *at* ivi previste deroghe *at* generale divieto prelievo venatorio ambito foreste demaniali fini rispondenza medesime *at* limiti *et* criteri cui articolo 21 legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157».

Il consiglio regionale ha riapprovato la legge senza modifiche e a maggioranza assoluta il 20 settembre 1994.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 6 ottobre 1994, ha deliberato l'impugnazione diretta della legge dinanzi alla Corte costituzionale.

1. — La legge regionale impugnata si ricollega al disposto dell'art. 21, primo comma, lett. c), della legge n. 157/1992, ove si prevede il divieto di esercizio venatorio nelle foreste demaniali «ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica».

Ai sensi di questa norma della legge statale, l'attribuzione regionale si risolve, in ultima analisi, nella potestà di individuazione di aree forestali da sottrarre al divieto di caccia dopo aver accertato, sulla scorta del parere dell'I.N.F.S. la ricorrenza delle condizioni tassativamente indicate dal citato disposto della lettera c) art. 21.

Tale individuazione presenta indubbiamente i connotati sostanziali di una attività amministrativa intesa come cura concreta di interessi pubblici in attuazione di una previsione legale che designa gli obiettivi da raggiungere.

Nella specie, la legge affida la sua attuazione all'esercizio di una attività strettamente improntata da discrezionalità tecnica.

Nel quadro della attribuzione conferita dal citato art. 21, la regione può innanzitutto esercitare la sua potestà legislativa per regolare le modalità procedurali e sostanziali con cui provvedere in sede amministrativa alla individuazione delle aree da ammettere in via derogatoria all'esercizio venatorio.

La legge impugnata non ha disposto in questo senso; essa non ha normato la funzione di individuazione ma l'ha invece attuata direttamente, configurandosi pertanto come una legge-provvedimento.

2. — Il rinvio governativo non si è rivolto direttamente ed espressamente a censurare l'impiego provvedimentale della legge, ha invece formulato un rilievo che è coerente ed appropriato al contenuto della legge che, come si è detto, reca la individuazione diretta ed esecutiva delle aree forestali esenti dal divieto di caccia.

Ed invero la scelta della regione Toscana a favore della legge-provvedimento in luogo di atti amministrativi non può implicare che l'esercizio della attribuzione regionale si sottragga ai vincoli ed ai limiti posti dalla legge dello Stato e al conseguente controllo della loro osservanza-controllo che, a causa della forma di legge, deve necessariamente realizzarsi nel sindacato di legittimità costituzionale rimesso alla Corte ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

3. — Si è già detto che, a norma dell'art. 21, primo comma, lett. c), della legge n. 157/1992, la potestà regionale di escantare aree forestali dal divieto di caccia, è strettamente ed esclusivamente ancorata a valutazioni di carattere tecnico volte ad accertare l'assenza di condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica.

Per di più, a garanzia dell'interesse nazionale alla tutela della fauna, la norma esige che la valutazione predetta sia sorretta da un parere del massimo organo di consulenza scientifica e tecnica in materia di fauna selvatica.

La apposizione di questo onere procedimentale sembra del resto costituire la migliore conferma che la legge dello Stato ha inteso affidare alla regione un compito amministrativo, nel cui svolgimento può appropriatamente collocarsi il parere obbligatorio di un organo non regionale.

È indubbio che la attitudine o non attitudine a favorire la riproduzione e la sosta della fauna va accertata in concreto, cioè in relazione alle singole aree forestali. Ciò è del resto confermato dall'allegato A della legge regionale che considera, valuta e provvede separatamente per ciascuna area del patrimonio regionale.

È però altrettanto evidente che l'onere procedimentale (parere dell'I.N.F.S.) imposto dalla norma statale è consequenzialmente da riferirsi alla valutazione delle singole aree.

Se ciò non dovesse avvenire, sarebbe quanto meno necessario ed imprescindibile che l'istituto si esprima sulla validità di metodologie, tecniche e criteri, definiti in modo puntuale, con cui effettuare la valutazione area per area. È questa una condizione minima perché si realizzi la garanzia voluta dalla norma statale attraverso l'intervento consultivo dell'I.N.F.S.

Se tutto questo, come nel caso in esame, non si verifica, deve concludersi che la attribuzione regionale non è stata esercitata, quale che sia la forma prescelta, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge dello Stato.

4. — Il parere espresso dall'I.N.F.S., ed in un certo senso incorporato nella legge impugnata che ad esso espressamente si richiama, non soddisfa alle condizioni sopra accennate e quindi priva le individuazioni legislativamente operate dalla regione Toscana di un indispensabile requisito di conformità al disposto del citato art. 21.

Il parere reso con nota 18 luglio 1994 non solo omette di pronunciarsi sulle singole valutazioni delle singole aree espresse nelle numerose chede che compongono l'allegato A della legge; è altresì carente in rapporto alla condizione minimale che l'istituto si esprima sulla correttezza tecnico-scientifica dei criteri di valutazione delle aree per accertarne la rispondenza alle esigenze riproduttive e di sosta della fauna.

La nota I.N.F.S. afferma: «Questo istituto ritiene che la proposta di utilizzo del patrimonio agro-forestale regionale in oggetto risponda complessivamente a criteri condivisibili sotto il profilo tecnico, nell'ambito di una strategia tesa a dare attuazione alla programmazione territoriale di settore così come definita dalla legge n. 157/92 e dalla legge regionale n. 3/94».

Con questo enunciato, l'I.N.F.S. si limita ad esprimere un giudizio assai poco chiaro e comunque immotivato nei confronti di «criteri» cui l'amministrazione regionale si sarebbe attenuta nelle singole individuazioni contenute nell'allegato A.

Di questi criteri, però, non vi è alcuna traccia nel provvedimento regionale che opera con una tecnica caso per caso; né la loro esistenza e contenuto è altrimenti desumibile dalla legge o dal parere.

Una unica indicazione di carattere generale può essere rilevata dalle premesse dell'allegato, dove si riferisce che la sottrazione al divieto è stata disposta in modo da garantire che in ogni provincia le superfici agro-silvo-forestali protette non scendano sotto la soglia del 20%.

Si tratta però, di un «criterio», se può definirsi tale, assolutamente non pertinente alla applicazione dell'art. 21 della legge n. 157/1992, sia perché si riferisce alle aree agro-silvo-forestali in genere e non al patrimonio forestale regionale, sia soprattutto perché non attiene affatto alla valutazione della idoneità dell'area a favorire la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.

L'insufficienza e l'incertezza dell'avviso espresso dall'I.N.F.S. sono poi ulteriormente aggravate dalla successiva affermazione della lettera 18 luglio 1994, con cui l'istituto tiene a precisare che «non entra nel merito della rispondenza delle scelte operate» a quanto disposto dall'art. 21. Congiungendo le due proposizioni in cui si sostanzia il «parere» dell'I.N.F.S., non può non prendersi atto che manca non solo una effettiva valutazione delle scelte regionali sulla base di criteri (inesistenti o comunque ignoti) da essa applicati; difetta altresì una necessaria presa di posizione dell'organo consultivo, corrispondente alla funzione di garanzia assegnatagli dalla legge, circa la coerenza, sul piano tecnico-scientifico, delle individuazioni delle aree forestali operate dalla regione alle condizioni e ai fini inderogabilmente stabiliti dalla legge statale.

Deve pertanto concludersi che quanto espresso nella nota 18 luglio 1994, dell'I.N.F.S. non integra gli elementi sufficienti per assolvere alla garanzia richiesta dall'art. 21, lett. c), che sulla determinazione regionale di individuazione delle aree forestali da escludere dal divieto venatorio si pronunci in sede consultiva l'I.N.F.S. con un parere idoneo a verificare la conformità delle scelte regionali al dettato della legge statale.

E pertanto si chiede che, in accoglimento del ricorso, la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della legge impugnata.

Roma, addì 7 ottobre 1994

L'avvocato dello Stato

N. 650

*Ordinanza emessa il 18 luglio 1994 dal pretore di Asti
nel procedimento penale a carico di Scalinci Robertino*

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Applicabilità per il reato di tentato furto aggravato - Inapplicabilità per altri reati come quelli contro la pubblica amministrazione (es.: concussione) - Ingiustificato trattamento privilegiato per reati da considerarsi più gravi.

(C.P.P. 1988, art. 275, modificato dal D.-L. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti gli atti a carico di Scalinci Robertino imputato del delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 1 e 2 del c.p. perché al fine di trarne profitto, accedendo in un cortile collegato ad abitazione e con violenza sulle cose, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di cose detenute all'interno della autovettura Ford Escort targata LU370638 di Militerno Cristina che l'aveva depositata nell'officina carrozzeria di Nairi Paolo, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà; in Asti il 17 luglio 1994;

Sentite le richieste del P.M. che ha concluso per l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato;

Rilevato altresì che il P.M. ha chiesto espressamente di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata;

Vista la memoria del P.M. depositata in udienza con cui è stata eccepita l'incostituzionalità dell'art. 275 del c.p.p.;

Ritenuto che in ordine al delitto su ascritto vi sono sufficienti indizi di colpevolezza a carico dell'indagato desumibili dall'arresto avvenuto in flagranza di reato;

Ritenuto che prima di procedere al giudizio dirctissimo il giudice deve pronunciarsi in ordine alla richiesta di applicazione della misura cautelare;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) del c.p.p. in quanto, stante le modalità del fatto e tenuto conto dello stato di tossicodipendente, si ritiene che l'imputato possa commettere altri delitti della stessa specie di quello per cui procede;

Ritenuto che andrebbe quindi accolta la richiesta del P.M. di applicare nei confronti dell'imputato una misura cautelare; ritenuto che l'unica misura astrattamente idonea è quella della custodia in carcere in quanto le altre non garantiscono a sufficienza il controllo sull'indagato necessario per impedirgli di ricadere nel reato;

Ritenuto che per il reato su ascritto non è vietato disporre la misura cautelare della custodia in carcere secondo quanto si ricava dal novellato art. 275, comma 3-bis, del c.p.p. (come modificato dall'art. 2 del d.l. 14 luglio 1994, n. 440) in quanto il reato contestato è tra quelli previsti dall'art. 380 del c.p.p.;

Ritenuto, però, che, come osservato dal P.M. in relazione all'art. 275 del c.p.p. non è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto discrimina, del tutto immotivatamente e quindi arbitrariamente, tra imputati di reati, come quello per cui si procede, ed imputati di reati appartenenti ad altre tipologie (come quelli contro la pubblica amministrazione) in quanto, pure in presenza delle stesse esigenze cautelari (e cioè, per quanto qui interessa non venendo in rilievo le altre finalità tra quelle indicate nell'art. 274 del c.p.p., il rischio di ricaduta nello stesso reato), l'art. 275 del c.p.p. solo per i secondi vieta di applicare la misura cautelare della custodia in carcere; in tal modo, però, la funzione di prevenzione speciale, che pure è pacificamente affidata al processo penale, trova soddisfazione in modo disuguale in presenza di situazioni sostanziali del tutto identiche o addirittura contrassegnate da un disvalore inversamente più grave (è evidente, infatti, il diverso rischio per la collettività cagionato da chi può commettere ulteriori delitti di furto, tipico reato posto a tutela della proprietà individuale, e chi può ricadere, ad esempio, nel delitto di concussione, tipico reato posto a tutela di rilevantissimi interessi pubblici); sotto questo profilo, inoltre, si concorda con il P.M. circa il fatto che la Corte non può estendere la possibilità di applicare la misura cautelare della custodia in carcere anche in casi non previsti dall'art. 275

del c.p.p. e pertanto non resta che chiedere che la Corte costituzionale voglia dichiarata illegittima la disposizione impugnata nella parte in cui consente l'applicazione di quella misura cautelare per il reato di tentato furto aggravato a norma dell'art. 625, nn. 1 e 2, prima ipotesi del c.p.;

Ritenuto, infine, che la questione dedotta dal P.M. è rilevante ai fini del decidere in merito alla richiesta di applicazione di misura cautelare;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 del c.p.p. (come modificato dall'art. 2 del d.-l. 14 luglio 1994, n. 440) nella parte in cui consente di applicare la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentato furto aggravato a norma dell'art. 625, nn. 1 e 2, prima ipotesi, del c.p.

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza a cura della cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la comunicazione al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Asti, addì 18 luglio 1994

Il pretore: (firma illeggibile)

94C1168

N. 651

*Ordinanza emessa il 30 giugno 1994 dal tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Columbus e Ministero delle finanze ed altro*

Contenzioso tributario - Tasse annuali di concessioni governative - Rimborso - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 8136/1992, promossa da: Columbus S.r.l., attore, avv. P.G. Pizzorni, contro il Ministero delle finanze + 1, convenuto av.v.ra Stato.

La S.r.l. Organizzazione Viaggi Columbus con atti di citazione del 17 giugno 1992 conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale il Ministero delle finanze ed il Ministero di grazia e giustizia, nelle persone dei rispettivi Ministri, allo scopo di ottenere da questo tribunale pronuncia di accertamento circa la non debenza della tassa annuale di concessione governativa di cui all'art. 36 della legge n. 154/1989 per contrasto con l'ordinamento della comunità europea, nonché pronuncia di condanna, provvisoriamente esecutiva, delle amministrazioni convenute alla restituzione di quanto da essa attrice indebitamente pagato a tale titolo, dal 1988 al 1991, pari a complessive L. 14.000.000 oltre interessi legali sulla predetta somma fino al saldo.

Assumeva la parte attrice a sostegno della domanda:

- a) che era iscritta nel registro delle società del tribunale di Genova con il n. 2817 fascicolo 45435;

b) che i pagamenti effettuati per tali tasse sarebbero stati effettuati indebitamente per l'illegittimità dell'imposizione, palesemente in contrasto con la direttiva C.E.E. del 17 luglio 1969, n. 69/335, la quale espressamente vieta agli Stati membri di applicare alle società di capitali, sotto qualsiasi forma, imposizioni che non siano afferenti ai conferimenti di capitale;

c) che aveva interesse ad ottenere una sentenza di accertamento dell'indebito pagamento delle tasse e di condanna dell'amministrazione alla restituzione delle somme pagate.

Costituiti in giudizio col patrocinio dell'avvocatura dello Stato di Genova, il Ministero delle finanze ed il Ministero di grazia e giustizia eccepivano, anzitutto, l'incompetenza funzionale di questo tribunale a conoscere della causa, essendo competente, secondo i convenuti, il tribunale di Roma, posto che le tasse erano state versate in conto corrente postale all'ufficio tasse affitti e cc. gg. di Roma.

In secondo luogo i convenuti eccepivano l'improponibilità della domanda, in quanto la società attrice non avrebbe curato, prima di adire il giudice ordinario, la procedura contenzioso-amministrativa secondo il disposto dell'art. 11, del d.P.R. n. 641/1972.

In terzo luogo, i Ministri convenuti contestavano la fondatezza della domanda, sostenendo che l'entità della tassa istituita nel nostro ordinamento (pur variata nel tempo) era remunerativa del costo dell'operazione di prima iscrizione della società e/o di mantenimento dell'iscrizione stessa, con la conseguenza che era da considerare compresa tra i «diritti di carattere remunerativo», consentiti dall'art. 12, n. 1, lett. e) della citata direttiva C.E.E. e, pertanto, non soggetta al divieto dei tributi di cui all'art. 10 della stessa direttiva. Affermavano, inoltre, che comunque la direttiva comunitaria n. 469/335 non poteva trovare diretta applicazione in mancanza di una pronuncia interpretativa della Corte di giustizia C.E.E.

È da rilevare che la Corte di giustizia C.E.E., con sentenza del 20 aprile 1993, ha statuito che l'art. 10 della citata direttiva C.E.E. ha vietato un «tributo annuale dovuto in ragione dell'iscrizione delle società di capitali anche qualora il gettito di tale tributo contribuisca al finanziamento del servizio incaricato della tenuta del registro in cui sono iscritte le società». Ha statuito, inoltre, che l'art. 12 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «i diritti di carattere remunerativo di cui al n. 1, lett. e), dello stesso articolo possono essere remunerazioni riscosse come corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, come ad esempio l'iscrizione della società di capitali. L'entità di tali diritti, che può variare a seconda della forma giuridica della società, deve essere calcolata in base al costo dell'operazione, che può essere determinato forfettariamente».

In diritto: il tribunale rileva d'ufficio che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, (disciplina delle tasse sulle concessioni amministrative), secondo cui nelle controversie relative all'applicazione delle tasse e soprattutto, previste da tale decreto, l'esperimento dell'azione giudiziaria è subordinato alla previa presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 dello stesso decreto, ed alle relative decisioni definitive dell'intendente di finanza o del Ministro delle finanze oppure, in mancanza delle decisioni, al decorso del termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso, non è manifestamente infondata con riferimento agli artt. 24 e 3, della Costituzione.

L'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641/1972, stabilisce che il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate nel termine decadenziale di tre anni dal pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto. Il comma successivo non ammette il rimborso delle tasse in modo straordinario.

L'art. 11 dello stesso d.P.R. n. 641 stabilisce che le controversie sull'applicazione delle tasse e soprattutto, previste dal decreto, sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento che può essere impugnato con ricorso al Ministro per le finanze nel termine di 30 giorni, se l'ammontare delle tasse supera le L. 100.000. Il ricorso al Ministro può essere proposto, decorso il termine di 180 giorni dalla presentazione del ricorso all'intendente, se al ricorrente non sia stata notificata la relativa decisione.

Il successivo art. 12 del decreto stabilisce, infine, che «avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione».

La contestazione della pretesa dei contribuenti ad ottenere la restituzione delle tasse cc. gg. costituisce controversia relativa all'applicazione delle tasse medesime e, quindi, è soggetta alle norme sul contenzioso, sopra richiamate, con la conseguenza che la domanda giudiziale di ripetizione delle imposte indebitamente pagate, proposta davanti al giudice ordinario in mancanza dei ricorsi gerarchici, dovrebbe essere dichiarata improponibile. Dal sistema descritto risulta,

infatti, che l'azione giudiziaria può essere esperita solo se i ricorsi amministrativi siano stati proposti e solo dopo la notifica delle decisioni intendentizie o ministeriali definitive ovvero dopo il decorso di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza alcuna notifica di decisione.

È, quindi, incontestabile che il legislatore con la normativa riferita ha inteso creare uno «sbarramento» all'esercizio dell'azione giudiziaria, che si configura giuridicamente come condizione di proponibilità della stessa, posto che il contribuente non può avvalersi del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, senza aver prima percorso la via dei ricorsi amministrativi.

Ora codesta Corte, pur avendo costantemente affermato che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale può essere differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, tuttavia, a proposito di una disciplina parallela a questa in esame (art. 33, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sulla disciplina dell'imposta di bollo), ha ritenuto che, anche nel concorso di queste circostanze, «il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, in conformità al principio della piena attuazione della garanzia stabilita dalle suddette norme costituzionali» (Corte costituzionale 23 novembre 1993, n. 406), e ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Tali principi valgono indubbiamente anche per l'art. 12, d.P.R. n. 641/1972, contenente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, essendo certo che esso comporta un'ingiustificata compressione del diritto di difesa del contribuente, ostacolandone l'esercizio, in particolare comminando la decadenza per il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi. Non vi è alcuna ragione che giustifichi il defatigante ed inutile percorso del contenzioso amministrativo, come premessa indispensabile per l'accesso alla via giudiziaria, in controversie in cui si discute diritti soggettivi e, quasi sempre, di questioni di diritto.

Per le considerazioni che precedono si ritiene che vi siano motivi più che sufficienti per ritenere la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 12, d.P.R. n. 641/1972, non prevede, in materia di rimborsi di imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria, anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi.

La denunciata questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata anche con riferimento all'art. 3, della Costituzione, ove si consideri che in materia di rimborsi l'amministrazione, essendo priva di poteri discrezionali e dovendo verificare soltanto la sussistenza dei presupposti del diritto fatto valere dal contribuente, si trova con questo in una posizione paritaria e, quindi, in una situazione con la quale non è affatto compatibile la compressione della tutela giurisdizionale del privato.

Non vi sono dubbi neppure sulla rilevanza della questione. La società attrice, nel caso concreto, non ha proposto alcun ricorso in sede amministrativa, sì che è certo che la decisione della causa in un senso o nell'altro dipende dalla definizione della questione di costituzionalità con questa ordinanza proposta. Questo tribunale, infatti, ha deliberato sfavorevolmente la questione d'incompetenza funzionale sollevata dall'avvocatura dello Stato, secondo cui, a sensi dell'art. 8, del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, funzionalmente competente sarebbe il tribunale di Roma, nella cui circoscrizione si trova l'ufficio del registro cc. gg. di Roma, che ha riscosso i tributi *de quibus*.

Il collegamento col tribunale di Roma dovrebbe essere costituito dalla liquidazione del tributo in quella circoscrizione.

Ma è certo che la tassa cc. gg. viene autoaccertata dal contribuente e versata, mentre l'ufficio del registro, limitandosi a riscuotere ed a controllare l'esattezza dell'autoaccertamento, non opera alcuna liquidazione del tributo, con la conseguente inapplicabilità del citato art. 8, del t.u. n. 1611/1933.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi della tassa annuale cc. gg. sulle società, prevista dall'art. 3, diciottesimo e diciannovesimo comma, del d.-l. 19 dicembre 1984, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e succ. modif., l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11, stesso d.P.R. n. 641/1972;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura del cancelliere, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio addì 30 giugno 1994.

Il presidente: DIMUNDO

Il giudice: SANGUOLO

Il giudice relatore: BONAVIA

94C1169

N. 652

Ordinanza emessa il 29 luglio 1982 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 ottobre 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto da Mornati Claudio, n.q. contro ufficio imposte dirette di Fermo

Tributi in genere - I.Lo.R. e I.R.Pe.G. - Reddito di impresa - Deduzione di perdite di esercizi precedenti - Esclusione - Incidenza sui principi di uguaglianza e di capacità contributiva - Eccesso di delega.

(D.P.R. 29 settembre 1993, n. 599, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 53 e 76).

I.A. COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

All'udienza del giorno 29 luglio 1982 ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Mornati rag. Claudio in qualità di liquidatore della Novatecna Arredamenti avverso I.Lo.R.-I.R.Pe.G.:

Sentite le parti;

Visto l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

Visto l'art. 4 del d.P.R. n. 599/1973;

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in relazione agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione italiana nella parte in cui si esclude in ogni caso la deduzione delle perdite d'esercizio dell'art. 17 del d.P.R. n. 598/1973;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata all'Ufficio delle imposte dirette di Fermo, al ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il presidente: (firma illeggibile)

94C1170

N. 653

Ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 ottobre 1994) dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Casa di riposo di Calcinato e I.N.P.S.

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende se un rapporto di lavoro debba qualificarsi subordinato o autonomo - Disparità di trattamento dei datori di lavoro nonché dei lavoratori, a seconda che il datore di lavoro sia un privato o lo Stato ovvero un ente locale, con incidenza sulla garanzia previdenziale, sul diritto di difesa in giudizio, sulla tutela del lavoro, sulla libertà di iniziativa economica e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 349/1985 e 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma, sostituito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 6-bis, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41 e 97).

IL PRETORE

Visto il ricorso proposto il 9 febbraio 1993 da Melchiori Laura, presidente della Casa di riposo di Calcinato;

Vista la memoria di costituzione depositata dall'I.N.P.S. il 22 settembre 1993;

Esaminata la documentazione prodotta dalle parti;

Sentite le parti all'odierna udienza;

Visto l'art. 6-bis della legge di conversione 18 marzo 1993, n. 9, con cui è stato modificato l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visti gli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41 e 97 della Costituzione;

OSSERVA QUANTO SEGUE

1) al presente giudizio è applicabile l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, così come sostituito dall'art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, che espressamente esclude, per i contratti qualificati dalle parti d'opera o per prestazioni professionali anche già stipulati alla data di entrata in vigore della norma stessa, dalle province, comuni, comunità montane e dai loro consorzi, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dagli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e dalle istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale (nella specie trattasi di una Casa di riposo - IPAB), la configurabilità di un rapporto di natura subordinata al fine di esonerare i suddetti enti dall'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza.

Infatti, l'ente ricorrente contesta il diritto dell'INPS ad esigere i contributi afferenti l'attività prestata a favore della Casa di riposo da personale paramedico, assunto con incarichi professionali sin dal 1978, per fornire prevalentemente assistenza infermieristica o per svolgere funzioni previste dalla pianta organica per cui non si erano espletate le procedure di assunzione per il personale di ruolo;

2) l'art. 13 citato, così come sostituito dall'art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, ha introdotto una norma innovativa e non semplicemente interpretativa tant'è che non è possibile individuare né la norma interpretata né le incertezze cui tale norma avrebbe dato luogo (il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 60/1969, ritenuto non operante dal primo comma del citato art. 6-bis, riguarda fattispecie diverse e non applicabili al caso di specie) rendendo peraltro evidente all'interprete che questa «cnica» legislativa, ormai usuale nel settore previdenziale; si inquadra nel reiterato tentativo di garantire una posizione di privilegio allo Stato ed agli enti che ne sono in qualche modo collegati, assicurando così, anche a posteriori, una sostanziale impunità per ogni e qualsiasi violazione in precedenza commessa.

Si rileva, infatti, che se pur si deve riconoscere che il legislatore è «sovrano» e che, pertanto, può regolare rapporti giuridici con disposizioni nuove; disporre la operatività anche per il passato; persino sottrarre all'autorità giudiziaria quella attività che le sarebbe propria, (l'attività qualificatoria ed interpretativa ex dell'art. 101 della Costituzione) certo non si può negare che il legislatore ordinario sia vincolato alle disposizioni di natura costituzionale.

Ed è quindi appena il caso di sottolineare che si è cercato di spacciare per interpretazione autentica una norma diretta a qualificare (ma esclusivamente per alcune specifiche categorie di datori di lavoro) fatti e rapporti giuridici diffusissimi fra gli enti statali sottraendo così al giudice l'accertamento della loro reale natura.

Il dato testuale del citato art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, non lascia dubbi di sorta: «... non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione»;

3) in tal modo non solo si premette bensì si incoraggia persino la violazione della norma costituzionale di cui all'art. 97, (assunzione tramite concorso), e si premia, in termini di esonero contributivo, assicurando un trattamento meno oneroso a talune p.a. ed enti pubblici per le assunzioni operate stipulando contratti individuali: così si «scegliono» i dipendenti e non si versano i contributi.

Inoltre risultano violati:

4) l'art. 3, 24 e 4 Costituzione:

«La norma citata, inserendosi arbitrariamente su un substrato giurisprudenziale non controverso ed operando retroattivamente su situazioni sostanzialmente già consolidate, appare introdurre una irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento tra:

a) datori di lavoro privati e pubblici e, nell'ambito di quest'ultima categoria, tra gli enti indicati tassativamente dall'art. 6-bis e i restanti enti pubblici, alcuni tenuti ed altri no ad adempiere l'obbligo contributivo e, quindi, anche tra lavoratori che, pur svolgendo identica attività lavorativa, per modalità e tipo di prestazioni, saranno qualificati lavoratori subordinati o lavoratori autonomi a seconda della diversa qualifica del datore di lavoro;

b) tra i lavoratori che, suppre assunti da comuni (o dagli altri enti indicati sulla norma) con incarico professionale o con contratto d'opera, hanno già ottenuto il riconoscimento giudiziale, con sentenza passata in giudicato, del loro diritto alla posizione assicurativa e previdenziale e gli altri lavoratori che tale diritto non possono più vedersi riconosciuto, nonostante versino nella medesima situazione di fatto»;

c) il diritto al lavoro di tutti i cittadini non è assolutamente garantito in modo imparziale consentendo la norma in questione la possibilità di operare discriminazioni sin dall'atto della assunzione;

5) gli artt. 35 e 38 della Costituzione.

Se è vero, come è vero, che sino al momento della sua entrata in vigore i lavoratori interessati avevano acquisito, per riconoscimento costituzionale, il diritto ad una posizione assicurativa, con conseguente diritto anche a pretendere eventualmente prestazioni da parte degli enti previdenziali, il successivo intervento legislativo, volto ad annullare il contenuto per mere esigenze di bilancio, si è trasformato in un regolamento irrazionale ed incide su situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti frustando, così, anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza sociale e giuridica che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (vedi sentenza Corte costituzionale nn. 349/1985 e 39/1993).

Inoltre, la nuova disposizione, sottraendo irrazionalmente risorse alle finalità assistenziali e previdenziali e facendo ingiustificatamente risparmiare del denaro ad alcuni enti in materia contributiva ha leso il diritto alla previdenza sociale impedendo agli enti preposti di adempiere efficacemente ai loro compiti (art. 38, secondo e quarto comma, della Costituzione);

6) l'art. 41 della Costituzione in quanto l'iniziativa legislativa in esame non garantisce un equo contemperamento fra attività pubblica economica ed attività privata né il perseguimento o il coordinamento di questa a fini sociali.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1993, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, secondo e terzo comma, della legge di conversione 18 marzo 1993, n. 67, sostitutivo dell'art. 13, primo e secondo comma della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41 e 97 della Costituzione per i distinti profili indicati in narrativa;

Sospende il giudizio promosso dal sopraindicato ricorrente;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendone la notifica alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione dei presidenti delle due Camere.

Brescia, addì 26 ottobre 1993

Il pretore giudice del lavoro: PIPPONZI

94C1171

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NUCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 4 5 0 9 4 *

L. 3.900